



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A MISURA DI IMPRESA


Silvio Moretti
Andrea Stocco


Con la prefazione di Emmanuele Massagli

8 COSE DA SAPERE
PER UNA
"BUONA" ALTERNANZA

Alternanza Scuola Lavoro a misura di impresa

Autori

Silvio MORETTI Direttore Area Relazioni sindacali,
previdenziali e formazione FIPE  @moretti_silvio

Andrea STOCCORO Area Relazioni sindacali,
previdenziali e formazione FIPE  @AStocco

Si ringrazia il Dottor Emmanuele Massagli e il gruppo di ricerca di Adapt (www.adapt.it), Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali, della quale FIPE è socia, per la collaborazione nella redazione del volume.

L'opera è stata elaborata grazie al prezioso contributo della Dottoressa Maria Cristina Pantanelli.

Si ringrazia, altresì, per le attività editoriali Renata Romagnoli e Marco Morandotti.

L'idea editoriale prende spunto dalla GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA per la progettazione di attività di alternanza scuola-lavoro realizzata dal MIUR nel 2015.

Casa Editrice

Fuoricass@ srl - Tel. 06 583921

Via del Caravaggio, 3 - 20144 Milano Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma

Testo concluso nel mese di maggio 2017

© 2017 EBNT (Ente Bilaterale Nazionale del Turismo)

FIPE - Confcommercio Imprese per l'Italia e EBNT intendono salvaguardare la piena e completa proprietà sul testo e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale a enti, organizzazioni, imprese e privati riservandosi ogni azione a salvaguardia dei propri diritti.

FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi – www.fipe.it

P.zza G. G. Belli 2 - 00145 tel. 06-583921 fax. 06-5818682

Indice

| | |
|--|----|
| Premessa | 5 |
| Prefazione | 9 |
| Introduzione | 13 |
| 8 cose da sapere per una “buona” alternanza | 17 |
| 1 - Chi | 21 |
| 2 - Che cosa | 25 |
| 3 - Quando | 29 |
| 4 - Dove | 31 |
| 5 - Perché | 35 |
| 6 - Quanto | 39 |
| 7 - In che modo | 41 |
| 8 - Con quali mezzi | 53 |
| Conclusioni | 59 |
| ALLEGATI | 61 |

Premessa

I risultati delle imprese in un mercato sempre più competitivo sono condizionati dai fattori qualitativi della gestione, tra i quali la forza lavoro è l'elemento determinante.

Rafforzano questo fattore le competenze delle persone, che si fertilizzano con la passione, le motivazioni e le esperienze, da sviluppare investendo sugli aspetti **educativi/formativi** degli operatori, partendo dai più giovani.

È infatti indispensabile saper trasferire le conoscenze del mestiere, ma anche i valori del lavoro e nella misura in cui questo instradamento è ben trasferito, tanto più le aziende saranno in grado di consolidare percorsi di crescita, trasferendo poi benefici anche economici a tutti, lavoratori compresi.

In questa ottica la Federazione, al fine di **facilitare l'incontro tra domanda e offerta di competenze qualificate**, intende promuovere cooperazione tra scuole e imprese, realizzando un network che consenta di sperimentare forme innovative di collaborazione tra diversi soggetti (privati e istituzionali) del settore Turismo e favorendo l'incontro tra realtà diverse per trasferire conoscenze, competenze e modalità organizzative.

Attivare una rete con gli Istituti scolastici è strumentale per consentire il passaggio tra percorsi

educativi, ridurre la dispersione scolastica, orientare i ragazzi sulle competenze richieste dalle imprese e facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro. Una comunicazione organica tra scuola e mondo produttivo contribuisce, inoltre, alla costruzione di un'offerta formativa più mirata, coniugando le finalità educative alle esigenze del mercato.

L'alternanza scuola lavoro è uno strumento prezioso e necessario per applicare le conoscenze apprese a scuola in un'esperienza concreta di lavoro, accrescere la motivazione allo studio e aiutare i giovani nella scoperta di orientamenti personali.

La Federazione è lieta di collaborare in modo sempre più organico per valorizzare il ruolo delle scuole nell'accompagnare gli chef e gli operatori del futuro.

Il nostro obiettivo è quello di favorire la relazione tra istituti scolastici e le imprese, per individuare modalità di collaborazione e prospettive di formazione per i giovani che stanno investendo sul loro futuro. Trasmettere il sapere alle nuove generazioni rimane una responsabilità e va ripresa l'impostazione della bottega rinascimentale, nella quale "l'apprendista" sperimenta e confronta le nozioni teoriche con la pratica, che il tutor riesce a trasmettere. L'alternanza scuola lavoro diventa un elemento di valorizzazione del cammino personale e professionale dei giovani in azienda; non solo "una" porta di ingresso ma occasione per capitalizzare un'esperienza professionale. Questa sfida ormai non è più procrastinabile e la formazione delle nuove

generazioni rappresenta l'investimento per dare futuro, continuità e qualità alle Professioni. Scuola e lavoro, devono essere due realtà sempre più tra loro vicine e sinergiche, ricordandosi anche che "non si finisce mai di imparare".

L'alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica innovativa istituita dalla Legge n. 53/2003 e disciplinata dal Decreto Legislativo n. 77/2005 e rafforzata con la Legge n. 107/2015 che prevede obbligatoriamente un percorso di alternanza scuola lavoro per tutti gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado.

A fronte del nuovo obbligo, Fipe intende fornire semplici e precise indicazioni alle imprese su come accogliere al meglio gli studenti coinvolti; informazioni sulle forme di raccordo tra scuola e impresa, sull'organizzazione dei percorsi e sui requisiti delle strutture ospitanti, convenzioni, adempimenti relativi alla salute e sicurezza, valutazione dei percorsi, ed ogni altra istruzione utile per realizzare al meglio i percorsi formativi.

Dovere di una Associazione di categoria è sensibilizzare le imprese sul nuovo ruolo che la Legge attribuisce loro, che offre convenienze, prospettive e responsabilità, che devono essere compiutamente percepite e raccolte.

Il Presidente Fipe
Lino Enrico Stoppani

Prefazione

Quale è il motivo per cui è opportuno che istituzioni, scuole, parti sociali e imprese promuovano esperienze di alternanza scuola lavoro?

Una certa retorica politica e mediatica risponderebbe: per incrementare i deludenti tassi di occupazione giovanile italiana, adattando l'efficiente sistema duale tedesco al nostro tessuto produttivo e assetto formativo. Questa, in fondo, è anche la posizione delle istituzioni europee, che, da quando è iniziata la crisi economica, promuovono presso gli Stati membri l'apprendistato e la formazione professionale come regolati in Germania.

Si tratta di una finalità meritevole, ma ultimamente insufficiente a convincere scuola, imprese e gli stessi giovani a scommettere su percorsi formativi più vicini al mondo del lavoro. Non si sceglie mai pensando (solo) al futuro, tanto più quando si hanno quattordici anni.

Quale è allora il motivo profondo per cui è ragionevole "descolasticizzare" la formazione come siamo abituati a conoscerla nel nostro Paese, inserendo nei programmi massicce dosi di lavoro, di esperienze in impresa, ovvero, più semplicemente, di realtà?

La ragione più importante è da individuarsi nelle potenzialità educative della alternanza formativa intesa come strategia metodologica (di cui il tirocinio

curriculare “lungo” con il quale si attua l’alternanza scuola lavoro promossa dalla Buona Scuola è solo uno strumento) necessaria per realizzare percorsi coerenti e compiuti, nei quali si integrino attività formative di aula ed esperienze di lavoro svolte in impresa finalizzate alla formazione e crescita integrale della persona.

L’alternanza formativa, quindi, non è una semplice opzione, un mero dispositivo didattico, ma addirittura una condizione necessaria, un metodo inevitabile di ogni percorso formativo che voglia educare integralmente la persona e solo così, proprio perché bene educata, renderla “occupabile”, capace di vivere qualsiasi situazione professionale, anche la più complessa.

È oramai pacifico che in futuro le competenze personali di natura c.d. trasversale (problem solving, decision making, autocoscienza, empatia etc...) saranno ben più centrali nei processi di selezione lavorativa delle persone rispetto alle sole nozioni tecnico/specialistiche, rese velocemente obsolete dai costanti e sempre più frenetici mutamenti, accelerati dalla evoluzione tecnologica. Ebbene, questo tipo di competenze non è insegnabile in aula, non è cristallizzabile in slides o contenibile in lezioni frontali. Al contrario, attivando delle caratteristiche personali, può solo essere fatto emergere, allenato. Attiene l’essere, non il sapere. Di conseguenza ha bisogno di essere esperito. I percorsi di formazione in situazioni di compito hanno anche questo scopo: consolidare

quelle competenze (anche definite soft) che sempre di più vengono richieste nel mercato del lavoro.

Senza alternanza non c'è educazione integrale della persona, quindi. E senza formazione integrale della persona non c'è occupabilità. Da ultimo, senza occupabilità non c'è lavoro.

Una guida alla alternanza tra formazione e lavoro come quella efficacemente redatta da FIPE è allora fondamentale non per pubblicizzare mere operazioni politiche di facciata, ma per informare imprese, scuole, giovani e addetti ai lavori che quella della alternanza è una sfida che non si può perdere se davvero teniamo alla formazione e al futuro dei nostri giovani.

Dopo sette riforme del lavoro in sette anni e un corposo intervento di riforma anche del mondo della scuola, sarebbe inutile, ai fini del miglioramento della situazione, chiedere un nuovo intervento legislativo. E' invece venuta l'ora del racconto delle buone pratiche, a tutti i livelli ed in ogni tipologia di percorso secondario superiore. Il mondo della ristorazione è uno di quelli con la più consolidata e risalente esperienza di alternanza formativa: si pensi alle esperienze di tirocinio nelle scuole alberghiere, alla interessantissima fattispecie dei ristoranti didattici, alle originali classi di apprendisti di primo livello attivate nei contesti regionali dove presente l'istruzione e formazione professionale.

E' quindi un mondo, quello di FIPE, che ha la responsabilità di documentare che l'alternanza formativa nel nostro Paese "si può fare!". E che si tratta di una esperienza preziosa per tutti: giovani in primis, ma anche imprese, scuole e istituzioni.

Introduzione

Come è noto, con “La Buona Scuola”, ora Legge n. 107/2015, l’alternanza scuola lavoro è entrata ufficialmente nel curriculum scolastico e coinvolge, a partire dalle terze classi, tutti gli studenti delle scuole superiori (cfr. allegato 4).

13



Questo vuole dire che tutti gli studenti italiani devono svolgere nell’ultimo triennio della scuola secondaria superiore un numero di ore di alternanza pari ad almeno 200 nei licei ed almeno 400 negli istituti tecnici e professionali (la legge nazionale non può invece intervenire sulla Istruzione e Formazione Professionale di competenza regionale). Le esperienze di alternanza possono essere realizzate anche all’estero e possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche.



I percorsi di alternanza possono articolarsi in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli di apprendimento pratico all'interno del contesto lavorativo.

Rispetto al **tirocinio/allo stage**, l'alternanza scuola lavoro è un percorso più strutturato e sistematico dotato di obbligatorietà e forte impegno organizzativo da parte della scuola. Infatti, l'alternanza è parte integrante della metodologia didattica dell'Offerta Formativa scolastica, mentre il tirocinio è un semplice strumento formativo.

L'alternanza scuola lavoro si distingue anche dall'**apprendistato** in quanto si configura come progetto formativo e non come rapporto di lavoro. L'apprendistato è un vero e proprio rapporto di lavoro.

La FIPE, per dare sostanza alla volontà di avviare un percorso strutturale con il mondo della scuola ha sottoscritto nel corso degli ultimi anni alcuni protocolli d'intesa.

Il primo, in ordine di tempo, è quello del 19 marzo 2015 tra **Fipe e la Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri - Re.Na.I.A.** (cfr. allegato 2), a sancire una collaborazione già avviata tra la Federazione e la rete degli istituti professionali per l'enogastronomia e i servizi per l'ospitalità alberghiera e tra le singole associazioni territoriali e gli istituti.

L'Accordo ha lo scopo di avvicinare la scuola al mondo delle imprese di pubblico esercizio attraverso la



realizzazione di progetti e iniziative mirate per facilitare l'accesso dei ragazzi nel mondo del lavoro.

La collaborazione tra **Fipe** e **Re.Na.I.A.** consente di definire intese dirette a facilitare i rapporti tra gli Istituti professionali e le Associazioni territoriali e di implementare una rete tra i diversi soggetti, privati e istituzionali, per diffondere e sperimentare pratiche di alternanza.

15

Il secondo accordo (cfr. allegato **3**) è del 5 febbraio 2016 tra la **Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)** e la **FIPE**, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro.

Attraverso il protocollo il MIUR e la Fipe intendono promuovere il raccordo ed il confronto tra sistema di istruzione e formazione professionale e il sistema delle imprese, al fine di favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti nel settore del turismo e coniugare le finalità educative con le esigenze del mondo produttivo.



Occorre ora che le imprese, avvalendosi del supporto delle associazioni territoriali di FIPE Confcommercio e delle istituzioni scolastiche e superando talune diffidenze che in passato possono esserci state, credano in queste nuove opportunità, affinché i protocolli possano tradursi in proposte concrete.

Questa breve guida non ha la pretesa di essere esaustiva ma è stata pensata per rispondere ad 8 principali domande che più frequentemente le imprese si pongono sul tema dell'alternanza.

8 cose da sapere per una “buona” alternanza

L'alternanza scuola lavoro consente di sperimentare forme innovative di collaborazione tra diversi soggetti quali l'impresa, la scuola e lo studente.

17

Fipe intende fornire semplici indicazioni alle imprese su come accogliere al meglio gli studenti in alternanza nonché informazioni sulle forme di raccordo tra scuola e impresa, sull'organizzazione dei percorsi e sui requisiti delle strutture ospitanti. Per fare questo la Fipe ha risposto alle 8 principali domande che più frequentemente le imprese si pongono sul tema dell'alternanza.



Chi

Identikit dello studente in alternanza

Lo studente in alternanza è un giovane delle scuole secondarie di secondo grado che presumibilmente ha tra i 16 e i 19 anni.



Che cosa

Cosa può fare lo studente in azienda

Lo studente può entrare in contatto con tutte le diverse aree di attività dell'azienda utili alla crescita professionale dello studente stesso. Le attività di alternanza non costituiscono rapporti di lavoro.



Quando

Periodo per accogliere studenti in alternanza

Sulla base del progetto messo a punto dalla scuola l'inserimento degli studenti può essere organizzato nell'ambito dell'orario scolastico oppure nei periodi di sospensione, per esempio nel periodo estivo.



Dove

Le caratteristiche dell'impresa

L'alternanza scuola lavoro si può realizzare anche nelle piccole imprese purché abbiamo adeguate capacità strutturali, tecnologiche e organizzative.



Perché

I vantaggi dell'impresa e dello studente

L'impresa è facilitata a trovare le figure professionali di cui ha bisogno. Lo studente acquisisce competenze professionali e trasversali spendibili nel mercato del lavoro.



Quanto

Durata dell'alternanza

La durata dell'alternanza scuola lavoro da effettuare nel corso dell'ultimo triennio di scuola è differente per tipologia di istituto scolastico: per i licei almeno 200 ore, per gli istituti tecnici e professionali almeno 400 ore.



In che modo

Come attivare percorsi di alternanza

La scuola unitamente all'azienda progettano i percorsi di alternanza coerentemente con le competenze, abilità e conoscenze che possono essere esercitate in azienda. I percorsi di alternanza si attivano con una Convenzione stipulata tra scuola e azienda.



Con quali mezzi

Risorse e coperture assicurative

Non è prevista nessuna forma di retribuzione o di rimborso spese da erogare allo studente.

All'impresa sono attribuiti i costi della formazione (ad es. sicurezza sui luoghi di lavoro). I costi per la copertura assicurativa INAIL e quelli relativi alla polizza per la responsabilità civile verso terzi competono all'istituto scolastico.



Chi

Identikit
dello studente
in alternanza

1

L'alternanza scuola lavoro coinvolge tutti gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado dal terzo all'ultimo anno. L'identikit del giovane in alternanza è un ragazzo che presumibilmente ha tra i 16 e i 19 anni.

Lo studente in alternanza non è mai un lavoratore, ma apprende competenze coerenti con il percorso di studi scelto in realtà operative.

Lo studente in alternanza è considerato un lavoratore **esclusivamente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**.

Gli studenti coinvolti nei percorsi di alternanza scuola lavoro sono in maggioranza minorenni.

L'accoglimento degli **studenti minorenni** per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di **"lavoratore minore"** di cui alla L. 977/67 e successive

modifiche (su questo tema il Ministero del Lavoro si è già espresso con la nota n. 1650 del 4 novembre 2002).

In nessun caso lo studente minorenne

acquisisce la qualifica giuridica di "lavoratore minore" in quanto la normativa non contempla i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand'anche partecipanti a corsi formativi che richiedono l'applicazione lavorativa presso imprese terze rispetto all'Istituto.



Gli studenti in alternanza possono essere dotati di **"badge"** o "cartellini-presenza" al fine di facilitare la

È possibile dotare gli studenti in alternanza di “badge” o “cartellini-presenza”

contabilizzazione delle ore di alternanza nel contesto extra scolastico. In tutti i casi, nelle varie fasi in cui si sviluppano i percorsi di alternanza, è previsto che sia predisposto un **registro delle presenze** per la contabilizzazione delle ore di alternanza e delle eventuali assenze dello studente (cfr. allegato **1E**).



Che cosa

Cosa può fare
lo studente
in azienda

2

Per comprendere in cosa consiste il lavoro per cui stanno studiando è necessario che ogni studente entri in contatto **con tutte le diverse aree di attività** e possa comprenderne la funzione per l'azienda.

26



Mettendo “le mani in pasta”, lo studente si confronta con la realtà e contemporaneamente si riaccendono in lui domande e curiosità. E' difficile convincere a parole uno studente sull'utilità o meno di alcune materie fino a quando non traspare dall'esperienza.

Come già detto lo studente in alternanza non è mai un lavoratore, pertanto l'azienda e la scuola decidono assieme le attività che lo studente può svolgere ed eventualmente possono limitare ambienti e/o attività

anche in considerazione delle competenze dello stesso (ad esempio limiti relativi al sollevamento dei carichi, strumenti di taglio etc.).

In linea generale non sono precluse attività e mansioni che possano contribuire alla crescita professionale dello studente. Infatti l'azienda deve dare la possibilità agli studenti di individuare e sperimentare consapevolmente l'applicazione di tutte le competenze trasversali con particolare attenzione a quelle centrali nel mondo della ristorazione e più in generale del turismo.

Le competenze da sviluppare saranno dunque, per esempio, il problem solving, l'orientamento al risultato, il lavoro di squadra, le capacità relazionali, ecc.. Sono consigliate attività su specifici project work legati a prodotti aziendali o su progetti di riorganizzazione del lavoro.

Il tirocinio curriculare svolto correttamente è dunque una preziosa esperienza di formazione dove teoria e pratica si intersecano. Lo studente, imitando e personalizzando quanto osserva sul luogo di lavoro, comprende quanto un lavoro sia fatto bene e sia migliorabile; in pratica, diventa competente. Oltre la funzione formativa, il tirocinio ha anche una funzione orientativa nel senso che aiuta il giovane (anche grazie alla mediazione del tutor aziendale), a riflettere sul proprio percorso professionale (mettendo a confronto le competenze possedute con le preferenze che ha).



Quando

Periodo
per accogliere
studenti in alternanza


3

Sulla base del progetto messo a punto dalla scuola in collaborazione con l'azienda, l'inserimento degli studenti può essere organizzato, tutto o in parte, nell'ambito dell'**orario annuale dei piani di**



studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche come sviluppo di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto educativo personalizzato.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, tenuto conto delle esigenze degli studenti e delle loro famiglie, possono essere svolti anche in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio nel **periodo estivo**, soprattutto nei casi in cui le strutture ospitanti, come nel settore del turismo, sono caratterizzate da attività stagionali e possono comprendere anche attività



da realizzare **all'estero**. Lo svolgimento di percorsi di alternanza nel periodo estivo è condizionato alla disponibilità dell'istituto scolastico di poter disporre di un tutor scolastico che possa assistere gli studenti nel percorso formativo.

Gli studenti in alternanza scuola lavoro, costantemente guidati nelle varie esperienze da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor aziendale, tutor scolastico), **non possono essere impegnati nelle fasce orarie di lavoro notturne**.



Dove

Le caratteristiche
dell'impresa

4

L'alternanza scuola lavoro si può realizzare **anche** in azienda. **Le piccole imprese (anche le micro imprese del settore dei pubblici esercizi e del turismo)** possono ospitare studenti in alternanza e scegliere quali attività portare avanti sulla base delle specifiche caratteristiche organizzative.

L'impresa che ospita uno studente in alternanza deve offrire un contesto idoneo ad ospitare gli studenti che risponda ai requisiti richiesti dalla normativa vigente, generale e specifica.

In particolare per ospitare studenti in alternanza l'impresa deve essere in possesso di:

1. **spazi adeguati** per consentire l'esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro;
2. **attrezzature idonee** per l'esercizio delle attività previste nella Convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
3. **adeguate competenze professionali** per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale dotato di competenze professionali.



Le **capacità strutturali, tecnologiche e organizzative** sono specificamente indicate nel testo della Convenzione (si veda sezione **7 "In che modo"**).

In caso di studenti con **disabilità** l'azienda dovrà prestare una maggiore attenzione e offrire un contesto ambientale e organizzativo adeguato alle particolari necessità.

In merito ai **limiti quantitativi** di studenti in alternanza che un'azienda possa ospitare, vi è ancora, a più di un anno dall'entrata in vigore del sistema dell'alternanza, un quadro normativo nazionale incerto.

In assenza di una regola generale a livello nazionale e in attesa di un chiarimento da parte dei Dicasteri competenti, nel caso in cui anche la normativa regionale non abbia disciplinato compiutamente l'alternanza ai sensi della legge n. 107/2015, per avere un riferimento normativo sarà opportuno rifarsi alle regole in materia di tirocini contenute nel **quadro normativo regionale**.





Perché

I vantaggi dell'impresa
e dello studente

5

L'interrogativo che emerge quando si affronta il tema della formazione dal punto di vista delle imprese è sempre lo stesso: **“Perché le imprese dovrebbero investire nell'alternanza scuola lavoro?”**

A tale domanda di una estrema immediatezza la risposta è altrettanto semplice e trova ampia condivisione tra chi si occupa di strategie di impresa: le imprese italiane, non potendo competere come altri Paesi sul costo del lavoro, devono basare la loro strategia sulla competitività su due fattori fondamentali: **ricerca e innovazione** (intesa non solo in senso tecnologico ma di processo).

Per realizzare ciò le imprese hanno bisogno della scuola ed in particolare che essa sia in grado di formare giovani **non solo preparati dal punto di vista tecnico professionale**, ma anche inseriti in un percorso formativo organico e completo che miri a **promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale della loro persona** in grado di far crescere le imprese, ma anche gli imprenditori del futuro. Al tempo stesso, così come le imprese hanno bisogno della scuola, la scuola ha bisogno delle imprese. Si viene a creare, così operando, un modo diverso di fare scuola, ma anche di fare impresa.

L'alternanza scuola lavoro è un modo diverso di fare scuola e di fare impresa. Di seguito sono riportati i principali vantaggi di aderire a percorsi di alternanza scuola lavoro per l'impresa e per lo studente.

Vantaggi per l'impresa

- Investire nello sviluppo delle giovani generazioni
- Scambiare conoscenze e competenze nella logica do ut des tra scuola e impresa
- Ridurre il gap tra le competenze in uscita dalla scuola e quelle richieste dall'impresa
- Facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
- Trovare più facilmente le figure professionali di cui l'impresa ha bisogno e che invece spesso sono di difficile reperimento
- Partecipare alla realizzazione dell'offerta formativa scolastica e allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio
- Sviluppare collaborazioni con soggetti pubblici e privati a livello territoriale
- Aprire e far conoscere la propria azienda al territorio, che diventa così luogo dove sviluppare conoscenze e apprendimenti.



Vantaggi per lo studente

- Acquisire competenze professionali e trasversali spendibili nel mercato del lavoro
- Scoprire le proprie vocazioni personali e favorire la motivazione allo studio
- Orientarsi nel mercato del lavoro
- Completare il bagaglio di competenze e conoscenze più vicine al mondo dell'impresa
- Capire ritmi, orari di lavoro, metodi di lavoro propri dell'impresa



- ➔ Assumere un ruolo attivo e da protagonista nella realtà sociale e lavorativa
- ➔ Sviluppare competenze, specie trasversali, che facilitano un più rapido adattamento all'ambiente lavorativo. Il luogo di lavoro è infatti un ambiente educativo
- ➔ Diversificare i luoghi di apprendimento per uno sviluppo coerente e pieno della persona.



Quanto

Durata
dell'alternanza

6

La legge prevede durate dell'alternanza scuola lavoro diverse per tipologie di scuole:

- ➔ per i licei: almeno **200** ore
- ➔ per gli istituti tecnici: almeno **400** ore
- ➔ per gli istituti professionali: almeno **400** ore

40

Le ore sono **complessive**, da accumulare nel corso dell'ultimo triennio di scuola e non prevedono **nessuna forma di retribuzione o di rimborso spese**.

Le soglie sopra descritte non si riferiscono al periodo da trascorrere all'interno dell'impresa, ma riguardano una **pluralità di attività** che prevedono integrazione con il mondo del lavoro (incontri con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work, tirocini, progetti di imprenditorialità etc.) e in contesti organizzativi diversi.

Sulla base del risultato formativo che azienda, scuola e studente si propongono di raggiungere, **è possibile prevedere durate maggiori o inferiori alle 400/200** ore di alternanza scuola lavoro in aziende, in periodo



continuativo o frazionato, anche nel periodo estivo, fuori dall'orario annuale dei piani di studio.



In che modo

Come attivare
percorsi
di alternanza

7

L'impresa che intende offrire agli studenti della scuola secondaria percorsi formativi di alternanza scuola lavoro può:

➔ **iscriversi al registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro**

<https://scuolalavoro.registroimprese.it> istituito con la Legge 107/2015 (cd. "La Buona Scuola"), al fine di offrire agli studenti italiani il diritto di imparare lavorando e alle scuole, alle imprese e al Paese un'occasione in più di crescita;

➔ **contattare l'Associazione territoriale più vicina aderente a Confcommercio - Imprese per l'Italia** per favorire l'incontro tra scuole e imprese;

➔ **contattare l'Ufficio placement della scuola secondaria** più vicina.

La scuola unitamente all'azienda progettano i percorsi di alternanza da effettuarsi fuori dal contesto scolastico coerentemente con le competenze, abilità e conoscenze che possono essere esercitate in azienda e utili alla crescita professionale degli studenti (cfr. allegato **1A**).

I **percorsi di alternanza si attivano con una Convenzione** stipulata tra scuola e azienda (cfr. allegato **1C**).

La Convenzione definisce la *partnership* tra scuola e azienda e conseguentemente le finalità del percorso di alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l'esperienza di lavoro, alle



Gli atti di natura negoziale ritenuti obbligatori ai fini dell'avvio di una esperienza di alternanza sono due:

- la Convenzione tra la scuola e l'azienda, dalla quale risultino le reciproche condizioni di svolgimento del percorso formativo;
- il Patto formativo, con cui lo studente (o i soggetti esercenti la potestà genitoriale se minorenni) si impegna a rispettare determinati obblighi e a partecipare alle attività previste nel percorso formativo.

norme e alle regole da osservare, all'indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

In caso di **ispezione in azienda**, da parte degli organi ispettivi, la **Convenzione** costituisce anche l'evidenza documentale del rapporto (di alternanza) esistente tra gli studenti presenti presso l'azienda e la scuola e, quindi, del motivo della presenza degli studenti sul

luogo di lavoro. A tal proposito si precisa che l'azienda **non deve** comunicare al centro per l'impiego l'avvio del percorso di alternanza promosso dalle scuole per i propri studenti.

Per questo motivo, la Convenzione viene generalmente compilata in originale in duplice copia: una rimane in azienda e l'altra sarà conservata dalla scuola.



Dalla Convenzione devono risultare alcune informazioni essenziali, in particolare:

➔ **anagrafica della scuola e dell'azienda;**

- **natura delle attività** che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza scuola lavoro all'interno dell'azienda;
- **individuazione degli studenti** coinvolti nell'attività di alternanza per numero e tipologia d'indirizzo di studi;
- **durata** del singolo percorso formativo nell'ambito delle ore complessive di alternanza scuola lavoro;
- **identificazione dei tutor** interno (scolastico o formativo) e tutor aziendale ed eventuali ulteriori referenti coinvolti nella realizzazione dei percorsi di alternanza;
- **informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, in cui sono specificate dall'istituto scolastico le attività già svolte dagli studenti e allegati i relativi attestati riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte dell'azienda, secondo lo specifico profilo di rischio;
- eventuali **risorse economiche** impegnate per la realizzazione del progetto di alternanza scuola lavoro;
- **strutture e know-how** messi a disposizione dall'azienda;
- **obblighi e responsabilità** dell'istituzione scolastica e dell'azienda;
- modalità di acquisizione della **valutazione dello studente** sull'efficacia e sulla coerenza del

percorso di alternanza scuola lavoro con il proprio indirizzo di studio;

➔ criteri e indicatori per il **monitoraggio del progetto**.

La Convenzione presenta, solitamente in calce o con specifico allegato, il **patto formativo** (progetto formativo), documento con cui lo studente (identificato per nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, classe di appartenenza), si impegna a rispettare determinati obblighi in alternanza (rispetto di persone e cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all'ambiente, osservanza delle norme aziendali di orari, igiene, sicurezza e salute, riservatezza relativamente ai dati acquisiti in azienda), a conseguire le competenze in esito al percorso, a svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le indicazioni del **tutor esterno** e del **tutor interno** e facendo ad essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza.



Il patto formativo è definito dall'istituzione scolastica e condiviso con l'azienda in relazione ai risultati di apprendimento, attività dello studente, polizza assicurativa, periodo e sedi di svolgimento della formazione in azienda (cfr. allegato **1B**).

La scuola e l'azienda declinano i risultati di apprendimento attesi dall'allievo in esito all'esperienza di alternanza e come essi verranno valutati nell'ambito delle diverse discipline.

Lo studente può richiedere il **patto formativo** alla Segreteria della scuola o contattando il proprio tutor/referente per l'alternanza.

Il patto formativo, dopo essere stato firmato dallo studente interessato (**se minorenni, viene firmato dai soggetti con responsabilità genitoriale**), verrà allegato alla Convenzione.

La **Convenzione** ufficializza la partnership tra scuola e azienda e può riguardare più percorsi formativi con una pluralità di studenti.

Il **Patto formativo** è personalizzato sulle esigenze del singolo studente.

La fase di inserimento in azienda è la più delicata. Si procede con l'inserimento dello studente attraverso l'affiancamento del tutor aziendale che lo presenta ai colleghi per garantire la necessaria condivisione del percorso e per facilitargli la relazione e la comunicazione con gli altri. È bene precisare che i momenti in azienda vanno anticipati da periodi di preparazione in aula. L'ideale sarebbe che gli studenti entrassero in azienda a cominciare dal quarto anno, affinché la scuola abbia il tempo per erogare la formazione sulla sicurezza così come previsto dalla legge.

Durante il percorso formativo di alternanza scuola lavoro risultano strategiche **due figure professionali** principali deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si identificano nel docente **tutor interno** (*tutor scolastico*) e nel **tutor formativo esterno** (*tutor aziendale*).




Il **tutor aziendale** è individuato dall'azienda e può essere il datore di lavoro o un collaboratore interno o un soggetto esterno all'azienda, con adeguate competenze professionali e con buone capacità di relazione e comunicazione.

Rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa e svolge le seguenti funzioni:

- **collabora** con il tutor scolastico alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- **favorisce** l'inserimento dello studente nel contesto operativo;
- **affianca** e assiste lo studente durante tutto il percorso di alternanza;
- **garantisce** l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- **pianifica ed organizza** le attività affidando compiti e mansioni in base al progetto formativo facilitando l'apprendimento di competenze in azienda;
- **coinvolge** lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- **fornisce** all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo;
- **assicura** il raccordo tra la l'impresa e l'istituzione scolastica evidenziando anche eventuali problematiche durante il percorso di alternanza.


Tutor esterno (Tutor aziendale)



Segue a pagina successiva

Fonte: MIUR

Segue da pagina precedente



Fonte: MIUR

Il **tutor scolastico**, designato dall'istituzione scolastica, svolge il ruolo di guida e assistenza degli studenti; in particolare:



- ➔ **elabora**, insieme al tutor aziendale, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, azienda, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- ➔ **assiste e guida** lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- ➔ **gestisce** le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- ➔ **monitora** le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- ➔ **valuta, comunica e valorizza** gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- ➔ **promuove** l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- ➔ **informa** gli organi scolastici preposti sullo svolgimento dei percorsi di alternanza;
- ➔ **assiste** il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le Convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, **tra il tutor aziendale e il tutor scolastico è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione** finalizzato a definire condizioni organizzative favorevoli all'apprendimento, monitorare lo stato di avanzamento del percorso e lo sviluppo delle competenze acquisite dallo studente.

È dovere del **tutor aziendale** informare tempestivamente il **tutor scolastico** di eventuali **assenze del tirocinante** o di eventuali problematiche che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Se il percorso dello studente **non risulta coerente** con il progetto formativo, **tutor scolastico e tutor aziendale** possono concordare eventuali **variazioni di percorso** all'interno o all'esterno dell'azienda. In ogni caso l'azienda **ha facoltà di interrompere il percorso di alternanza**, anche limitatamente al singolo studente inadempiente agli obblighi assunti con il Patto formativo.

Al termine del percorso di alternanza si procede alla fase di **valutazione** sulla base degli indicatori concordati dalla scuola e dall'azienda nel progetto formativo. Il tutor scolastico ed il tutor aziendale valuteranno congiuntamente l'attività svolta dallo studente rilevando le competenze conseguite (scheda per la **valutazione** studente a cura dell'azienda cfr. allegato **1F**).



AL TERMINE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO



Lo **studente** ha ampliato il bagaglio di competenze e conoscenze più rispondenti alle esigenze del mercato lavoro



L'**impresa** ha investito nello sviluppo delle nuove generazioni che la porteranno a trovare più facilmente le figure professionali di cui ha bisogno



La **scuola** ha scambiato conoscenze e competenze con il tessuto produttivo



Il tutor scolastico e il tutor aziendale valutano il percorso formativo dello studente




Lo studente svolge le attività previste dal patto formativo e acquisisce competenze professionali e trasversali



Sottoscrizione **Patto Formativo** tra scuola e studente

Il percorso si attiva con la **Convenzione** tra Scuola e Impresa



Lo studente in alternanza viene:
- formato in materia di salute e sicurezza
- dotato dei dispositivi di protezione individuale
- sottoposto a visita medica (ove prevista)



Il tutor scolastico ed aziendale definiscono il percorso formativo e le attività che lo studente potrà svolgere in azienda




ASSOCIAZIONE

SCUOLA

REGISTRO NAZIONALE ALTERNANZA

START





Con quali mezzi

Risorse e coperture
assicurative

8

Agli studenti in alternanza **non è prevista l'erogazione di alcun rimborso spese o indennità di partecipazione** al percorso formativo in azienda.

Tuttavia, il riconoscimento del **buono pasto**, o l'erogazione in forma diretta del pranzo o della cena agli studenti è una facoltà riservata all'azienda.

In sede di definizione della Convenzione l'azienda può prevedere il riconoscimento del buono pasto agli studenti o l'erogazione diretta del pranzo o della cena durante il periodo di permanenza in azienda.

Relativamente alla possibilità, invece, di **rimborso all'azienda** dei buoni pasto da parte della scuola, la stessa può ricorrere ai fondi stanziati dal Ministero e nei limiti delle risorse a disposizione, per la gestione dei percorsi di alternanza; **le scuole possono sostenere spese per i trasporti**, l'assicurazione, la formazione generale e specifica sulla sicurezza, i pasti, le spese amministrative, lo svolgimento della funzione tutoriale da parte dei docenti.



All'impresa sono attribuiti i costi della formazione, ad esempio sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (si veda di seguito l'approfondimento), **ed il costo del tutor aziendale**. Ricade sull'**impresa** anche **l'obbligo di dotare gli studenti** in alternanza scuola lavoro di **dispositivi di protezione individuale (DPI)** nei luoghi di lavoro. Non sono invece a carico dell'azienda i costi dei trasporti degli studenti dalla scuola all'azienda, i costi per la copertura assicurativa INAIL e quelli

relativi alla polizza per la responsabilità civile verso terzi che competono all'istituto scolastico.

Approfondimento salute e sicurezza e coperture assicurative

I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all'istituzione scolastica, e quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.



Infatti, **gli studenti in alternanza presso un'impresa "ospitante", sono equiparati ai lavoratori** ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2008 il quale definisce come "lavoratore", anche ai fini della sorveglianza sanitaria ogni *"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione, [...]"* equiparando esplicitamente al lavoratore così definito il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di percorsi di alternanza scuola lavoro.

A tal proposito agli studenti in alternanza dovrà essere erogata la formazione prevista, che dovrà tenere conto degli specifici contesti lavorativi nel quale svolgeranno le mansioni.

L'istituzione scolastica è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro (si veda allegato 1D), e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati.

In sintesi l'azienda dovrà:

- ➔ valutare i rischi specificatamente riferiti all'esperienza di alternanza;
- ➔ informare lo studente sui rischi generali dell'azienda e su quelli specifici riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza;
- ➔ mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale (DPI), qualora la mansione svolta dall'allievo lo preveda;
- ➔ assicurare la sorveglianza sanitaria dell'allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito;
- ➔ formare lo studente in materia di salute e sicurezza tenuto conto dello specifico contesto lavorativo e della mansione cui sarà adibito.

Nel caso dell'alternanza scuola lavoro, la **formazione generale** in materia di salute e sicurezza può essere direttamente erogata agli studenti dalla scuola; **la formazione specifica**, la quale attiene alla peculiarità dei rischi legati a un determinato ambiente di lavoro, è rimessa **direttamente all'impresa**.

Le coperture assicurative

La copertura assicurativa degli studenti in alternanza scuola lavoro si distingue in **copertura contro la responsabilità civile e copertura antinfortunistica**.

Per la copertura contro la **responsabilità civile** degli studenti in alternanza scuola lavoro, la scuola deve assolvere al compito di stipulare una **polizza assicurativa** a suo carico. **In tutti i casi i costi di assicurazione ricadono sulla scuola e non sull'azienda.**

Per la **copertura antinfortunistica**, si fa riferimento alla recente circolare dell'INAIL n. 44 del 21 novembre 2016, che ha fornito chiarimenti sul meccanismo assicurativo (cfr. allegato **5**).

L'INAIL chiarisce che gli studenti della scuola secondaria impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell'ambito delle esercitazioni di lavoro di cui all'articolo 4, n.5 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.).

Indennizzabilità degli eventi

Per quanto riguarda gli **eventi** occorsi **durante i periodi** di apprendimento svolti **nell'ambito del progetto di alternanza** scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, **sono indennizzabili, comprese anche quelle attività rese all'aperto o in un luogo pubblico come per quelle del turismo** (purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza).



Infatti, detti eventi sono assimilati a quelli dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi.

Sono inoltre da **ammettere a tutela** anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro; non è invece tutelabile l'infortunio che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa.

Denuncia dell'evento

L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola lavoro ricade sulla **scuola** nella figura del dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.

Conseguentemente, lo studente è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al dirigente scolastico.

Nel caso in cui lo studente dia notizia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente all'impresa, quest'ultima dovrà notificare al dirigente scolastico l'evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo alla scuola di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.

Conclusioni

La competitività economica delle nostre imprese si gioca sempre più sul terreno della “competizione intellettuale”, che intreccia profondamente conoscenza e innovazione.

Per garantire una maggiore professionalità occorre puntare su livelli di istruzione più elevati, ma anche sull’apertura a esperienze con le imprese. In questo contesto sono sempre più necessari l’interazione e il dialogo, in forme non episodiche, tra le imprese, che per sopravvivere e svilupparsi devono divenire “laboratori di conoscenza” e le scuole, tradizionali “laboratori della conoscenza e della cittadinanza”.

Infatti, una corretta azione educativa richiede che il progetto formativo accompagni lo studente con continuità nell’acquisizione graduale dei risultati di apprendimento attesi in termini di conoscenze, abilità e competenze a conclusione del quinquennio, in modo da prevenire le difficoltà e le situazioni di criticità che sono, di solito, la causa principale dell’elevata dispersione scolastica.



L’alternanza scuola lavoro è lo strumento più efficace per coinvolgere un’ampia fascia di destinatari con interessi e aspettative diversi. L’alternanza scuola lavoro facilita inoltre uno scambio di informazioni sui fabbisogni professionali e formativi dell’imprese, sulle

competenze specifiche richieste e sulle concrete possibilità di inserimento nel mercato del lavoro.

La qualità formativa dell'alternanza è data dal tipo di relazione che si instaura tra i diversi attori in gioco: una vera partnership, che prevede la comprensione dell'altro e del suo specifico valore, la volontà reciproca di cooperare e la possibilità di sviluppare azioni congiunte.

Che dire: **“a tutti buona alternanza”**.



ALLEGATI

Indice allegati

1. MODELLI

- Allegato a) presentazione progetto di alternanza scuola lavoro
- Allegato b) patto formativo dello studente modulo di adesione ai percorsi di alternanza scuola lavoro
- Allegato c) convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante
- Allegato d) valutazione dei rischi per l'attività di alternanza scuola lavoro
- Allegato e) registro presenze Alternanza Scuola Lavoro
- Allegato f) scheda di valutazione studente a cura della struttura ospitante

2. PROTOCOLLO DI INTESA FIPE-RE.NA.I.A

3. PROTOCOLLO DI INTESA FIPE-MIUR

4. LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (G.U. 15 luglio 2015, n. 162)

5. CIRCOLARE INAIL N. 44 DEL 21-11-2016

6. CIRCOLARE MIUR N. 3355 DEL 28-03-2017

1. MODELLI

Allegato a)

FAC-SIMILE MODELLO DI PRESENTAZIONE PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

1. TITOLO DEL PROGETTO

| |
|--|
| |
|--|

2. DATI DELL'ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO

| |
|----------------------------|
| Istituto: _____ |
| Codice Mecc.: _____ |
| Indirizzo: _____ |
| Tel.: _____ fax _____ |
| e- mail _____ |
| Dirigente Scolastico _____ |

3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE

| Istituto | Codice Meccanografico |
|----------|-----------------------|
| | |

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE

| Denominazione | Indirizzo |
|---------------|-----------|
| | |

5. ALTRI PARTNER ESTERNI

| Denominazione | Indirizzo |
|---------------|-----------|
| | |

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITÀ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITÀ, RISULTATI E IMPATTO)

| |
|--|
| |
|--|

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO

a) STUDENTI

| |
|--|
| |
|--|

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I

| |
|--|
| |
|--|

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI

| |
|--|
| |
|--|

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO

| |
|----------------------|
| TUTOR INTERNI |
| |
| TUTOR ESTERNI |
| |

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI

| |
|--|
| |
|--|

9. RISULTATI ATTESI DELL'ESPERIENZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO

| |
|--|
| |
|--|

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL'INTERVENTO PROGETTUALE

| |
|--|
| |
|--|

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

| |
|--|
| |
|--|

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO

| Attività previste | Modalità di svolgimento |
|-------------------|-------------------------|
| | |
| | |

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI

| Attività previste | Modalità di svolgimento |
|-------------------|-------------------------|
| | |

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI

| |
|--|
| |
|--|

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING

| |
|--|
| |
|--|

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

| |
|--|
| |
|--|

17. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

| |
|--|
| |
|--|

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)

| |
|--|
| |
|--|

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'EQF

| Livello | Competenze | Abilità | Conoscenze |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | |

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI)

| |
|--|
| |
|--|

21. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI

| |
|--|
| |
|--|

FAC-SIMILE PATTO FORMATIVO DELLO STUDENTE MODULO DI ADESIONE AI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Logo dell'Istituto

PATTO FORMATIVO STUDENTE MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il/la sottoscritto/anato/a.....il.....residente a.....in
via/piazza.....frequentante la classesez.....
in procinto di frequentare attività di alternanza scuola lavoro nel periodo dal
al presso la struttura ospitante

DICHIARA

- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso formativo;
- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di alternanza scuola lavoro non comporta alcun legame diretto tra il/la sottoscritto/a e la struttura ospitante in questione e che ogni rapporto con la struttura ospitante stessa cesserà al termine di questo periodo;
- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme antinfortunistiche e quelle in materia di privacy;
- di essere stato informato dal Tutor formativo esterno in merito ai rischi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni;
- di essere consapevole che durante i periodi di alternanza è soggetto/a alle norme stabilite nel regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante;
- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con la struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell'esperienza di alternanza;
- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli/le è dovuto in conseguenza della sua partecipazione al programma di alternanza scuola lavoro;
- di essere a conoscenza che l'esperienza di alternanza scuola lavoro non comporta impegno di assunzione presente o futuro da parte della struttura ospitante;
- di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro che per la permanenza nella struttura ospitante.

SI IMPEGNA

- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro;
- a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza;
- ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l'istituzione scolastica se impossibilitato/a a recarsi nel luogo del tirocinio;
- a presentare idonea certificazione in caso di malattia;
- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la struttura ospitante;
- a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la struttura ospitante;
- a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro per fiere, visite presso altre strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.;
- a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l'attività di alternanza scuola lavoro;
- ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme comportamentali previste dal C.C.N.L., ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle in materia di privacy.

Data

Firma studente

Il sottoscritto soggetto esercente la patria potestà dell'alunno/a.....
dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e di autorizzare lo/la
studente/ssa a partecipare alle attività previste dal progetto.

Firma

FAC-SIMILE CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

.....(Denominazione istituzione scolastica) con sede in via
....., codice fiscaled'ora in poi denominato "istituzione
scolastica", rappresentato dal Sig.nato ail/...../.....,
codice fiscale

E

.....(Soggetto ospitante) - con sede legale in (.....), via
....., codice fiscale/Partita IVA d'ora in poi denominato
"soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. nato a
(.....) il/...../....., codice fiscale

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La [denominazione struttura ospitante], qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°... soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta di [denominazione istituzione scolastica], di seguito indicata/o anche come "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al

numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data

.....
[denominazione Istituzione scolastica]
Legale rappresentante

.....
[denominazione Soggetto Ospitante]
Legale rappresentante

FAC-SIMILE VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

| DATI RIFERITI ALL'AZIENDA | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Nome | | | |
| Indirizzo | | | |
| Referente | | | |
| RSPP | | | |
| Tel. | | | |
| E-mail | | | |
| Settore di attività | | | |
| N° lavoratori | | | |
| Tutor aziendale e ruolo professionale | | | |
| DATI RIFERITI ALL'ATTIVITA' DELL'ALLIEVO | | | |
| orario | luogo di svolgimento | | |
| mansioni | | | |
| La mansione prevede l'utilizzo di: macchine attrezzature sostanze (specificare) | | | |
| INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SICUREZZA | | | |
| E' consentito un sopralluogo preliminare in azienda da parte del tutor scolastico? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione specifica per svolgere questo ruolo? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| Il DVR dell'azienda ha preso in considerazione eventuali rischi a carico di allievi in stage? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| E' prevista la sorveglianza sanitaria per la mansione assegnata all'allievo? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |
| Vengono forniti i DPI, se previsti, per la mansione assegnata all'allievo? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | |

FAC-SIMILE REGISTRO PRESENZE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|
| Dati istituto | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | A.s. |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|

Registro presenze ASL

PERIODI DI TIROCINIO *dal giorno* _____ *al giorno* _____

n° _____ ore settimanali da concordare tra tutor scolastico, tutor aziendale e studente

| Registro Stage Curriculare | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| AZIENDA | | | DATI STUDENTE | |
| Sede Operativa: _____ | | | | |
| Sede Legale: _____ | | | | |
| Data | Ora Inizio/Fine | Firma Studente | Firma Tutor Aziendale | Argomento Trattato |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Totale ore stage n° _____ | | | Timbro Azienda | |
| Data ____/____/____ | | | Firma Tutor Scolastico _____ | |

**FAC-SIMILE DI SCHEDA DI VALUTAZIONE STUDENTE
A CURA DELLA STRUTTURA OSPITANTE**

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|
| Dati istituto | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | A.s. |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|

| SCHEDA VALUTAZIONE STUDENTE | |
|---|--|
| Studente: Corso: | Azienda _____ RESPONSABILE: _____ QUALIFICA: _____ |
| Alternanza Scuola-Lavoro: DAL AL N. SETTIMANE | |
| DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLO STUDENTE _____ | |

Io sottoscritto tutor aziendale del progetto di stage dell'alunno
 esprimo sugli indicatori che seguono le valutazioni seguenti:

Legenda Descrittori in termini di valutazione numerica

Ottimo: 9/10; Buono: 8; Discreto: 7; Sufficiente: 6; Scarso: 4/5

| INDICATORI | GIUDIZIO (Barrare la casella) | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|----------|-------|--------|
| | Scarso | Sufficiente | Discreto | Buono | Ottimo |
| IMPEGNO DIMOSTRATO (inteso come: puntualità, attenzione, interesse, curiosità, sviluppo delle consegne, ecc.) | | | | | |
| COMPORTEMENTO ASSICURATO (riferito agli atteggiamenti assunti, nel modo di presentarsi al lavoro, nel modo di rapportarsi con gli altri, nel rispetto delle figure di controllo e coordinamento interno, ecc.) | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| MOTIVAZIONE (intesa come predisposizione e propensione per le attività oggetto dell'esperienza di tirocinio) | | | | | |
| CONOSCENZE GENERALI E SPECIFICHE POSSEDUTE (intese come conoscenze generali e tecniche del settore e delle attività operative da sviluppare) | | | | | |
| CONOSCENZE DEI PRODOTTI SPECIFICI UTILIZZATI (intese come competenze volte al riconoscimento tipologico e qualitativo, ecc.) | | | | | |
| CONOSCENZE SPECIFICHE DEGLI ATTREZZI E DELLE STRUMENTAZIONI (intese come riconoscimento del tipo e delle funzioni e come capacità di razionale utilizzo) | | | | | |
| CAPACITÀ e VELOCITÀ DI APPRENDIMENTO (intesa come prontezza di astrazione e di messa in opera dei suggerimenti e delle tecniche osservate ed eseguite) | | | | | |
| COMUNICATIVITÀ (intesa come capacità di creare produttive interazioni con esterni ed interni ed eventualmente con il cliente) | | | | | |
| CAPACITÀ DI INSERIRSI E DI LAVORARE IN GRUPPO (intesa come propensione verso il lavoro di brigata e/o di gruppo) | | | | | |
| PREDISPOSIZIONE VERSO L'ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E DI CONSEGNE SPECIFICHE | | | | | |

Commento:

data _____

Tutor aziendale

Responsabile dell'Azienda/Ente

2. TESTO: PROTOCOLLO DI INTESA FIPE-RE.NA.I.A

Protocollo di intesa tra FIPE – CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia e RE.NA.I.A.

Con il presente Protocollo di intesa si intende formalizzare la collaborazione tra:

Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) Confcommercio-Imprese per l'Italia (di seguito Fipe-Confcommercio), con sede in 00153 Roma, Piazza G.G. Belli, 2 – Codice Fiscale 8005445 058 2, rappresentata da Marcello Fiore, nato a Roma il 3 luglio 1950, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso FIPE,

e

la Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri – Re.Na.I.A. con sede presso l'IPSSARCT "E.Cornaro", Viale Martin Luther King, 5, 30016 Iesolo Lido (VE), rappresentata da Ilario Ierace, nato a Caulonia (RC) l'11 novembre 1952, in qualità di Presidente, domiciliato per la sua carica presso Re.Na.I.A.

Considerato:

- che la legge n. 59/1997, capo IV, art.21, stabilisce al comma 8 che "l'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale", e al comma 10 prevede "nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica, amplia menti dell'offerta formativa da attuare con iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie scolastiche in orario extrascolastico e ai fini di raccordo con il mondo del lavoro";
- che il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, stabilisce, agli articoli 7, 8 e 9 che le scuole possono "stipulare convenzioni con istituzioni, enti, associazioni e agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi" nonché nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa "promuovere e aderire ad accordi e convenzioni per progetti determinati".

Visti:

- il decreto legge 1° febbraio 2001 n. 44, art. 31, comma 1 sulle modalità di esercizio delle capacità negoziali delle istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n.8 per quanto attiene all'interazione tra istruzione professionale e mondo del lavoro;
- la direttiva ministeriale n. 65 del 28 luglio 2010 recante le linee guida per gli istituti professionali, in particolare i punti 2.2, 2.2.1 e 2.2.2, relativi alla gestione dell'alternanza, dei tirocini e dello stage.

Premesso:

- che FIPE – Confcommercio, è la principale associazione di categoria nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento, nel quale operano più di 300 mila imprese tra bar, ristoranti, discoteche e stabilimenti balneari e rappresenta, insieme ad altre associazioni, il settore del Turismo. Attraverso una rete capillare di 108 Associazioni territoriali e 20 Unioni Regionali, FIPE rappresenta le istanze e gli interessi dei pubblici esercizi nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali;
- che, attraverso un insieme di iniziative volte a rafforzare il rapporto tra scuola e modo del lavoro, tra le quali rientra il presente Protocollo, FIPE - Confcommercio intende raggiungere i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere un rapporto organico tra istituzioni scolastiche e sistema delle imprese turistico ricettive;
 - b) orientare e agevolare le scelte professionali dei giovani attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro anche attraverso apposite iniziative di orientamento e familiarizzazione, svolte presso gli istituti scolastici ad opera delle strutture territoriali aderenti a FIPE - Confcommercio;
 - c) ridurre le distanze tra istruzione e formazione ed esigenze del mondo imprenditoriale attraverso la progettazione e la realizzazione concordata di momenti di alternanza studio-lavoro nell'ambito dei processi formativi, come previsto nel Piano dell'offerta formativa (POF) degli istituti scolastici in riferimento ai progetti strategici e trasversali di Alternanza scuola lavoro;
 - d) contribuire al placement degli studenti che intendono fruire di un periodo di tirocinio in strutture turistiche associate anche attraverso la banca dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro istituita presso l'Ente bilaterale nazionale del settore Turismo (EBNT);
 - e) tutelare le attività delle imprese associate e accrescerne la capacità competitiva, anche attraverso un'adeguata politica di informazione, formazione e consulenza;
 - f) svolgere un'azione di valorizzazione dei risultati della ricerca, di trasferimento di conoscenze, di diffusione dell'innovazione;
 - g) perseguire comuni finalità di progresso e sviluppo del settore.
- Che Re.Na.I.A. riunisce e rappresenta la maggioranza degli istituti alberghieri a livello nazionale presenti ed attivi in tutte le Regioni, esprime interesse a cooperare all'attuazione di iniziative finalizzate a fornire agli studenti significative occasioni di completamento della propria formazione scolastica in conformità ai nuovi indirizzi di studio degli Istituti Professionali;
- che la Re.Na.I.A. ha per oggetto il perseguimento delle seguenti finalità:
 - l) cooperazione tra le istituzioni scolastiche e loro reti, italiane, europee e di altri Paesi, al fine di sviluppare e consolidare l'autonomia in modo solidale, di promuovere scambi e sinergie sul piano formativo,

- organizzativo ed amministrativo, per il raggiungimento, da parte di tutte le istituzioni e di ciascuna delle rispettive finalità istituzionali e per il potenziamento delle risorse strutturali, professionali e finanziarie;
- II) coordinamento e sostegno, facilitazione e incoraggiamento di tutto ciò che può aiutare le istituzioni scolastiche a crescere, ad arricchire l'offerta formativa e la soddisfazione degli studenti e delle famiglie; in particolare, diffusione della "cultura della qualità", sia sotto il profilo formativo che organizzativo, tecnologico e strutturale;
 - III) potenziamento e valorizzazione delle risorse strutturali, professionali e finanziarie mediante la cooperazione e l'integrazione;
 - IV) promozione e sviluppo di iniziative congiunte finalizzate a realizzare nel migliore dei modi le attività di insegnamento e di orientamento, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e di gestione, di acquisto di beni e servizi, cooperazione scuole-aziende, EDA, ecc., ferma restando l'autonomia, anche contabile, di ciascuna Istituzione Scolastica;
 - V) stimolo e sostegno per accedere a tutte le provvidenze possibili, compresi finanziamenti integrativi comunitari, nazionali e regionali, collaborazione nella elaborazione di progetti congiunti da parte di istituzioni scolastiche membri della rete;
 - VI) rappresentanza unitaria e coordinata, per le problematiche comuni, nei rapporti con gli Organi Parlamentari, di Governo e di gestione a livello europeo e nazionale, con gli Enti Locali, con le Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con Enti Pubblici e Privati, con Associazioni e Organizzazioni Professionali, anche mediante stipula di intese, convenzioni e accordi di programma;
 - VII) scambi di esperienze fra gli Istituti, consulenze, iniziative congiunte sul Territorio, scambio temporaneo di professionalità, progetti comuni, diffusione di esperienze, scambio di alunni nell'ambito di specifici progetti, collaborazione vicendevole per il turismo scolastico, ecc.;
 - VIII) tutela degli interessi comuni delle Istituzioni Scolastiche, dei Dirigenti e del Personale, anche mediante accordi di collaborazione con Organizzazioni specializzate a livello europeo e nazionale e con le Organizzazioni Sindacali nazionali;
 - IX) pubblicazioni, studi, ricerche e consulenze, anche editi a stampa; pubblicazione di un periodico/notiziario, telematico e possibilmente cartaceo;
 - X) studio di problematiche comuni, assistenza ed acquisizione di pareri e consulenze di esperti, nell'interesse della rete e delle singole istituzioni che vi aderiscono;
 - XI) adesione della Rete ad organizzazioni, associazioni culturali ed altre reti e consorzi, sia nazionali che europei. In particolare, la Re.Na.I.A. aderisce alla "AEHT —Associazione Europea delle scuole alberghiere e turistiche";
 - XII) collegamento in rete telematica delle istituzioni scolastiche aderenti, attivazione di un proprio sito web, erogazione di servizi informatici e telematici;

- XIII) ogni altra iniziativa e attività coerente con l'interesse delle istituzioni scolastiche aderenti e con lo Statuto, anche a carattere più semplicemente associazionistico;
- XIV) in particolare, la Re.Na.I.A. assume il compito di seguire gli sviluppi del Processo di riforma in atto del sistema scolastico nazionale, di elaborare studi e proposte, di essere parte attiva nel rappresentare e tutelare gli interessi degli Istituti professionali di stato per i servizi alberghieri e della ristorazione, nonché di tutto il personale che vi opera.
- Che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come fonte di promozione culturale, sociale e civile del territorio, al completamento e miglioramento dell'iter formativo degli allievi;
 - che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le imprese associate a FIPE – Confcommercio, possono realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito del processo formativo, sia di carattere curricolare che extracurricolare, attraverso stage aziendali, concepiti come parte integrante dell'Offerta formativa della scuola, secondo i principi contenuti nell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini" e, per quanto applicabili, le disposizioni dell' 18 della legge n. 196 del 1997 e del decreto ministeriale n. 142 del 1998.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1- Premesse e allegati

I considerati, le premesse, tutti i documenti ivi richiamati e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Contenuti e finalità

Il presente Protocollo ha come scopo la collaborazione fra FIPE – Confcommercio e Re.Na.I.A. per dare, secondo le rispettive competenze, piena e puntuale esecuzione ad azioni di ampliamento dell'offerta formativa mediante stage, tirocini e le diverse forme di alternanza scuola- lavoro. In tale ambito FIPE – Confcommercio, si rende disponibile a promuovere l'accoglienza presso le strutture associate degli studenti degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera iscritti alla rete nazionale Re.Na.I.A. in stage/alternanza scuola- lavoro e tirocinio per la formazione e l'orientamento, secondo le modalità di convenzione in uso, nonché di favorire l'inserimento presso laboratori di settore al fine di affinare/consolidare le competenze tecniche degli studenti stessi.

Articolo 3 - Azioni

Le azioni integrative di carattere curricolare ed extra - curricolare di ampliamento dell'offerta formativa, nello specifico, riguarderanno:

- la raccolta di manifestazione di interesse da parte dei singoli Istituti;
- l'organizzazione dei periodi di alternanza scuola-lavoro;
- la suddivisione dei ruoli di attività secondo la classificazione dei principali profili professionali del settore turismo;

- la raccolta e fidelizzazione delle esperienze poste in essere;
- la creazione di canali di facilitazione per l'inserimento occupazionale, anche attraverso specifiche azioni poste in essere attraverso la rete degli Enti bilaterali del Turismo;
- la valorizzazione dello studente quale risorsa per l'azienda;
- la definizione di progetti di innovazione e sperimentazione;
- l'apertura internazionale rivolta agli studenti meritevoli;
- l'attuazione di corsi per la formazione formatori;
- la realizzazione di incontri di orientamento presso gli Istituti scolastici secondari di primo grado, finalizzati alla presentazione del settore turistico alberghiero e dell'istruzione professionale per l'enogastronomia e la ricettività alberghiera.

Articolo 4 - Attività integrative (stage-alternanza scuola/lavoro- tirocinio)

Lo stage/tirocinio curricolare o extracurricolare di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.

Lo stage/tirocinio è rivolto ad adolescenti e giovani di età non inferiore a 15 anni, iscritti regolarmente ad un Istituto scolastico e formativo di secondo grado.

Lo stage/tirocinio non può andare oltre il periodo di 3 mesi e può avvenire anche nell'arco temporale compreso tra la fine dell'anno scolastico in corso e l'inizio di quello successivo.

Lo stage/tirocinio può prevedere forme di valorizzazione delle competenze con borse - lavoro per gli studenti meritevoli.

Durante lo svolgimento dello stage/tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico — organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante l'Istituto scolastico predispone una scheda contenente i dati utili (nominativo del tirocinante, nominativi del tutor e del responsabile aziendale, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, strutture aziendali -stabilimenti, sedi, reparti, uffici- presso cui si svolge il tirocinio, estremi identificativi delle assicurazioni per gli infortuni e per la responsabilità civile).

Articolo 5 - Adempimenti della Re.Na.I.A.

In relazione a quanto indicato nei precedenti articoli, la Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri si impegna a:

- mettere a disposizione gli indirizzi mail dei propri iscritti;
- collaborare con FIPE – Confcommercio, attraverso il sistema delle Associazioni territoriali, per definire l'articolazione operativa e la calendarizzazione dei periodi di stage e di alternanza scuola- lavoro attraverso tutor individuati dai singoli istituti;
- collaborare con FIPE – Confcommercio, attraverso il sistema delle Associazioni territoriali, per l'individuazione delle figure professionali da inserire nelle attività formative;
- facilitare il flusso comunicativo e informativo con tutti gli istituti aderenti al fine di un coinvolgimento esteso;

- individuare tematiche di interesse reciproco per i corsi formativi rivolti ai tutor del tirocinio.

Re.Na.I.A., attraverso gli Istituti aderenti alla Rete, metterà a disposizione delle aziende associate a FIPE – Confcommercio, studenti idoneamente preparati da inserire in attività di stage/tirocini formativi della durata massima di tre mesi, in periodi da concordare con le imprese anche fuori dal calendario scolastico.

Articolo 6 - Adempimenti di FIPE – Confcommercio

In relazione quanto indicato nei precedenti articoli, FIPE – Confcommercio, attraverso il sistema delle proprie Associazioni territoriali, si impegna a:

- collaborare per definire l'articolazione operativa e la calendarizzazione degli interventi formativi previsti;
- collaborare per l'individuazione delle imprese associate coinvolte nell'accoglienza degli studenti;
- proporre inserimenti a livello internazionale per progettualità più complesse;
- realizzare corsi di formazione per i formatori (docenti, tutor) presso le proprie Associazioni o imprese associate;
- realizzare incontri periodici presso le Istituzioni scolastiche per presentare il settore e le opportunità di lavoro;
- individuare modalità di pubblicità/diffusione e di testimonianza delle esperienze organizzative;
- prevedere forme di valorizzazione delle competenze con borse- lavoro per gli studenti meritevoli;
- prevedere visite strutturate per gli studenti degli Istituti aderenti a Re.Na.I.A.;
- promuovere le attività del presente Protocollo attraverso azioni di diffusione dirette al sistema associativo, quali newsletter, riviste, organizzazione di incontri e seminari destinati ai quadri associativi;
- promuovere le attività del presente Protocollo presso i propri associati attraverso l'invio, in periodi da concordare, di un file di raccolta dati degli studenti interessati;
- promuovere presso i propri associati, l'organizzazione di sessioni/visite aziendali riservate ai docenti/tutor degli Istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, aderenti a Re.Na.I.A.;
- promuovere iniziative di stage presso le strutture di pubblico esercizio associate;
- coinvolgere le aziende associate affinché queste ospitino, presso le loro strutture, visite guidate per gli studenti organizzando in tali occasioni eventuali momenti/incontri formativi.

Articolo 7 — Valutazione e attestazioni

Le parti concordano di definire in seguito eventuali criteri di valutazione, modalità di verifica e di rilascio di attestati specifici e titoli, per certificare le competenze raggiunte così gli studenti potranno arricchire il loro curriculum vitae e, quelli ritenuti dalle aziende ospitanti più meritevoli e capaci, potranno avere l'occasione di avviare rapporti di lavoro.

Articolo 8 - Contenuti dell'Accordo

FIPE – Confcommercio e Re.Na.I.A., con il presente accordo, intendono instaurare e istituzionalizzare la collaborazione tra le parti. Le parti si impegnano a promuovere e diffondere il presente protocollo e le attività da esso derivanti, ciascuna con i propri mezzi. Le parti, altresì, s'impegnano secondo le proprie disponibilità a mettere in atto azioni congiunte al fine di divulgare tale partnership e i risultati raggiunti.

Articolo 9 - Durata dell'Accordo

Il seguente accordo avrà durata biennale, dalla data della firma e potrà essere rinnovato con il consenso delle parti.

Articolo 10 – Vincoli e controversie

Le controversie che potessero insorgere sull'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, saranno regolate da un collegio arbitrale composto da tre membri, uno nominato dalla Re.Na.I.A., uno da FIPE – Confcommercio e il terzo designato d'intesa tra i contraenti.

Articolo 11 – Referenti

Per la messa in opera delle attività previste dal presente Protocollo, le parti identificano come referenti:

per Fipe – Confcommercio M. Cristina Pantanelli (formazione@fipe.it – 06/583921-45)

per Re.Na.I.A. Anna Maria Zilli (annamariazilli@stringher.it – 0432/408611)

Letto, confermato, sottoscritto.

Letto, confermato, sottoscritto.

Roma,

19 Marzo 2015
Per Re.Na.I.A.

Per FIPE-Confcommercio imprese per l'Italia

3. TESTO: PROTOCOLLO DI INTESA FIPE-MIUR



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca*

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(di seguito denominato MIUR)

e

Federazione Italiana Pubblici Esercizi

(di seguito denominato FIPE)

“Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro”

VISTO

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il decreto ministeriale 13 giugno 2006, n. 47 con il quale è stato previsto che le Scuole possono, nella loro autonomia, disciplinare fino al 20% i curricula scolastici dell'ordinamento vigente;

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernente il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 57 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

PREMESSO CHE

Il MIUR:

- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- promuove il tema dell'alternanza scuola-lavoro in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo del progetto "La Buona Scuola";
- attiva specifiche iniziative per un potenziamento delle attività laboratoriali;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente e amministrativo favorendo, in questa prospettiva, forme di partenariato con aziende ed imprese con l'apporto anche di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- accompagna l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e degli istituti professionali, impegnando le Istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;

la FIPE:

- intende realizzare sinergie con il sistema scolastico nazionale, per contribuire con proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, al miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica ed operativa degli studenti con particolare riferimento agli Istituti Tecnici ad indirizzo "Turismo" e agli Istituti Professionali dell'indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera".
- rende disponibile la professionalità dei propri associati, che costituiscono un patrimonio strategico per favorire lo sviluppo del sistema educativo e formativo italiano e il mantenimento di capacità competitive sui mercati internazionali;
- promuove e favorisce, attraverso le azioni da realizzare, la partecipazione degli studenti alla mobilità internazionale presso imprese di settore dei diversi paesi dell'Unione Europea.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto)

Il MIUR e la FIPE, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Protocollo d'intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema dell'istruzione e formazione professionale e il sistema delle imprese, al fine di:

- favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti nel settore di riferimento;
- coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione e istruzione e formazione professionale in raccordo con le esigenze del mondo produttivo del settore, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro.

Art. 2

(Impegni delle Parti)

Il MIUR e la FIPE, si impegnano a:

1. definire iniziative e attività, anche a livello territoriale, per la realizzazione di tirocini formativi in aziende ed imprese del settore;
2. proporre l'attivazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro attraverso il raccordo tra le imprese associate e le Istituzioni scolastiche;
3. attivare iniziative di formazione rivolte agli studenti e ai docenti delle Istituzioni scolastiche del settore al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro;
4. concordare l'organizzazione di attività di orientamento a livello territoriale:
 - per gli studenti delle scuole medie inferiori, al fine di presentare l'offerta formativa degli Istituti professionali e degli Istituti tecnici del settore;

- per gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori, quale orientamento in uscita e avvicinamento alle prospettive occupazionali offerte dal territorio;
5. formulare proposte congiunte per favorire la programmazione, da parte delle Istituzioni scolastiche, nell'ambito della flessibilità organizzativa e gestionale derivante dall'autonomia, di specifiche attività volte ad integrare l'offerta formativa, elaborando, ad esempio, unità formative concernenti competenze richieste dallo specifico mercato del lavoro;

Art. 3

(Impegni della FIPE)

La FIPE si impegna a:

- predisporre elenchi di imprese che, a livello territoriale, si rendono disponibili ad accogliere studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro;
- svolgere iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro, con particolare riguardo alla possibilità, per le aziende che hanno aderito ai progetti, di esprimere una valutazione in ordine alla preparazione degli studenti partecipanti e all'efficacia dei percorsi;
- favorire l'incontro della domanda/offerta di lavoro, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma Job-match dell'Ente Bilaterale Nazionale Turismo;
- realizzare pubblicazioni, studi e ricerche

Art. 4

(Comitato paritetico)

Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati è istituito un Comitato paritetico coordinato dal MIUR.

Il Comitato paritetico curerà in particolare:

- l'organizzazione delle iniziative di formazione e di orientamento di cui all'Art. 2 del presente Protocollo d'intesa;
- la predisposizione di convenzioni relative alla realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro da mettere a disposizione delle Istituzioni scolastiche e delle aziende del settore;
- il monitoraggio dell'efficacia degli interventi di alternanza scuola-lavoro in termini di crescita delle competenze professionali acquisite dagli studenti, attraverso la raccolta delle valutazioni espresse da questi ultimi in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio;
- la raccolta delle valutazioni dei Dirigenti Scolastici, in ordine alle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni relative alle iniziative di alternanza scuola-lavoro realizzate, con evidenza della specificità e del potenziale formativo e delle eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
- l'analisi delle richieste emergenti del mercato del lavoro del settore al fine di predisporre elementi di informazione utili alla individuazione/rimodulazione di

nuovi profili professionali e delle connesse competenze al fine di garantire ai giovani le migliori opportunità di occupabilità.

Il Comitato predisporrà annualmente una relazione da inviare al Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione ed al Presidente della FIPE evidenziando le iniziative assunte, i punti forza e di criticità nell'attuazione del presente Protocollo d'intesa, le eventuali modifiche o integrazioni che si rendano necessarie. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza nessun onere per l'Amministrazione.

Art. 5

(Gestione e organizzazione)

La Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione cura la costituzione del Comitato di cui all'Art. 4, nonché i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività e iniziative realizzate a seguito del presente Protocollo d'intesa.

Art. 6

(Comunicazione)

Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo d'intesa presso gli Uffici Scolastici Regionali, le Associazioni territoriali del settore aderenti, le Istituzioni scolastiche e le Imprese, con l'obiettivo di favorire la stipula di Protocolli d'intesa a livello territoriale e implementare forme di collaborazione tra le Istituzioni scolastiche e le Imprese.

Art. 7

(Durata)

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

In ogni caso nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigore del presente Protocollo d'intesa.

Roma, 5 FEB. 2016

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

Il Direttore Generale per gli Ordinamenti
scolastici e la Valutazione del sistema
nazionale di istruzione

Dott.ssa Carmela Pulumbo



Federazione Italiana
Pubblici Esercizi

Il Direttore Generale

Dott. Marcello Fiore



4. LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (G.U. 15 luglio 2015, n. 162)

Art. 1

...omissis...

31. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 28.

32. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,».

35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi

stabilite nonche' con la modalita' dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si puo' realizzare anche all'estero.

36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, e' adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui e' definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilita' per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».

38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attivita' di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

39. Per le finalita' di cui ai commi 33, 37 e 38, nonche' per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attivita' ivi previste, e' autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. 40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonche' con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno

scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti: a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza; b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. TESTO: CIRCOLARE INAIL N.44 DEL 21-11-2016

Circolare n. 44

Roma, 21 novembre 2016 Al
Ai

e p.c. a:

Dirigente Generale Vicario
Responsabili di tutte le Strutture
Centrali e Territoriali
Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti
delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di
valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.

Quadro Normativo

- **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", articoli 1 e 4;
- **Legge 28 marzo 2003, n. 53:** "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", articolo 4;
- **Circolare Inail 28 aprile 2003, n.28:** "Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi";
- **Circolare Inail 17 novembre 2004, n.79:** "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi";
- **Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77:** "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- **Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226:** "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", art. 1;
- **Circolare Inail 4 aprile 2006, n.19:** "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi";
- **Legge 13 luglio 2015, n.107:** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Premessa

Per alternanza scuola-lavoro, si intende una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un'impresa o un ente.

Essa consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro¹.

L'alternanza scuola lavoro si basa su una concezione integrata del processo educativo in cui il momento formativo, attuato mediante lo studio teorico d'aula, e il momento applicativo, attuato mediante esperienze assistite sul posto di lavoro, si fondono.

Con legge 13 luglio 2015, n.107², l'alternanza scuola lavoro è stata organicamente inserita nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, quale parte integrante dei percorsi di istruzione³, *al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti*⁴.

Ciò premesso, stante l'evoluzione normativa che ha coinvolto il mondo della scuola, si rende necessario, anche all'esito delle interlocuzioni intercorse sul tema con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fornire istruzioni in merito al regime assicurativo e alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.

Obbligo assicurativo per gli studenti. Aspetti generali

Si ribadisce che, in linea generale, in presenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti dall'art. 1, n. 28 e dall'art. 4, n. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.), gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono⁵:

- esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Resta, in particolare, escluso dalla tutela l'infortunio *in itinere* occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto⁶.

Nel caso degli studenti delle Scuole e delle Università Statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., mentre gli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali,

sono assicurati mediante il versamento di un premio speciale unitario⁷, ai sensi dell'art.42 del T.U..

Regime assicurativo per gli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola -lavoro

Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell'ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U..

La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato⁸, per gli studenti delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario, previa comunicazione, tramite l'apposito servizio online "Regolazione Alunni" del numero degli alunni e studenti che partecipano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro o a progetti di alternanza scuola lavoro. Per questi ultimi studenti, sono in corso le verifiche per un aggiornamento del premio, anche in relazione all'andamento infortunistico.

Indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro

Con riferimento all'indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, occorre distinguere tra eventi verificatisi nell'ambito scolastico vero e proprio ed eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto di alternanza scuola-lavoro.

Per quanto riguarda i primi, si conferma⁹ che gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti attività previste dall'art. 4, n.5 del d.p.r. 1124/1965:

- esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Anche in tale ambito resta, quindi, escluso dalla tutela l'infortunio *in itinere* occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto¹⁰.

Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, premesso che, ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l'attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest'ultima.

Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in "*ambiente di lavoro*", sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per "*ambiente di lavoro*" si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi

si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l'attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65.

Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell'esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all'attività protetta svolta durante l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell'ambito del progetto educativo.

Non è, invece, tutelabile l'infortunio *in itinere* che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa.

Agli studenti si applicano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati - ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni - ai lavoratori; pertanto, agli stessi deve essere erogata la formazione prevista ai sensi dell'art. 37 del citato decreto.

In particolare, per gli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro tale formazione dovrà tenere conto degli specifici contesti produttivi presso i quali saranno assegnati.

Al riguardo, l'Istituto ha declinato un modello di riferimento finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di percorsi formativi destinati agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, di carattere generale e specifico, con particolare riguardo ai rischi correlati alle mansioni cui gli studenti stessi saranno adibiti.

I percorsi verranno resi disponibili nella tradizionale modalità "in presenza" o in modalità *e-learning* in attuazione, in particolare, dell'accordo di partenariato sottoscritto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Tali percorsi potranno poi essere erogati attraverso una formazione "a cascata", con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, del corpo docente e degli stessi studenti.

Prestazioni

L'Inail eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro le prestazioni previste dalla legge di cui di seguito si indicano le principali:

- prestazioni economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per l'assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
- prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;
- prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
- prestazioni riabilitative.

Gli studenti non hanno diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta¹¹, a meno che non siano studenti lavoratori.

La rendita si calcola su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale¹².

Denuncia dell'evento

L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.

Conseguentemente, l'assicurato è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al suddetto soggetto.

Nel caso in cui l'assicurato dia notizia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l'evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge¹³.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

1 Cfr art.1 d.lgs. 15 aprile 2005, n.77.

2 Cfr art.3, commi da 33 a 43 legge 13 luglio 2015, n.107.

3 L'articolo di cui alla precedente nota stabilisce un monte ore obbligatorio da attivare in alternanza scuola lavoro che, dall'anno scolastico 2015/2016, coinvolge a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione, prevedendo almeno 200 ore nei licei e almeno 400 ore negli Istituti tecnici e professionali. L'alternanza può essere svolta sia all'interno del monte ore annuale delle lezioni, sia durante la sospensione delle attività didattiche e si può realizzare anche all'estero, secondo le modalità organizzative affidate all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

4 Cfr art. 3, comma 33, legge 13 luglio 2015, n.107.

5 Gli studenti sono assicurati esclusivamente per gli infortuni che accadono nel corso delle suddette attività, in quanto la loro assicurazione, a differenza di quella propria dei lavoratori dipendenti e retribuiti, è limitata allo specifico rischio per il quale sono assicurati.

6 Cfr circolare Inail 28/2003.

7 Il premio speciale annuale a persona varia proporzionalmente a norma dell'articolo 116 del T.U., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall'Istituto.

8 Cfr artt.127 e 190 T.U. e decreto ministeriale del 10 ottobre 1985. Per le scuole e gli istituti statali inseriti nella Gestione per conto dello Stato la tutela non comporta l'obbligo di versare il premio, ma solo di rimborsare all'Inail gli importi delle prestazioni erogate dall'Istituto alle persone infortunate e tecnopatichè, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un'aliquota per le spese generali di amministrazione.

9 Cfr circolari Inail nn. 28/2003, 79/2004, 19/2006.

10 Cfr circolare Inail 28/2003.

11 Cfr art.30, ultimo comma, d.p.r 1124/1965

12 Cfr circolare Inail 38/2015

13 Cfr circolare Inail 10/2016 "Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965."

6. TESTO: CIRCOLARE MIUR N. 3355 DEL 28-03-2017

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Segreteria Direttore

Viale Trastevere n. 76/A – 00153 Roma – C.F. 80185250588 - Tel. 06/58495869/5922 -
dgosv@postacert.istruzione.it

Ai Direttori degli

Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici

degli Istituti di Istruzione Secondaria di II° grado

LORO SEDI

e, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministro

Al Capo Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e formazione

SEDE

Oggetto: Attività di alternanza scuola lavoro – Chiarimenti interpretativi

Con la presente nota si trasmettono gli ultimi Chiarimenti interpretativi in tema di alternanza scuola lavoro, che intendono dare risposta ai più ricorrenti quesiti formulati dalle scuole, dalle famiglie e dai soggetti che intendono ospitare gli studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza. Nell'auspicio che i suddetti Chiarimenti possano facilitare la progettazione, organizzazione e gestione dei percorsi attivati da codeste istituzioni scolastiche, si richiamano di seguito alcuni principi di riferimento utili per individuare le soluzioni relative ai casi concreti:

- a) i percorsi di alternanza scuola lavoro, entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo biennio e dell'ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della legge 107/2015, godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare, di norma, costi per le famiglie degli studenti coinvolti;
- b) la progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico dà attuazione;
- c) l'Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro previste dal comma 39 dell'articolo 1 della legge 107/2015, la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo conseguenti all'attivazione dei percorsi di alternanza, da erogare secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto, e la

parte destinata a coprire le spese di gestione utili alla realizzazione dei suddetti percorsi;

- d) per il personale docente sono altresì retribuibili con il Fondo d'istituto le forme di flessibilità organizzativa e didattica connesse all'attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, in base all'articolo 88, comma 2, lettera a) del CCNL del 29 novembre 2007;
- e) rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge 107/2015 i percorsi definiti e programmati all'interno del PTOF che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l'individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi frequentato dallo studente;
- f) gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti. L'alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali; essi sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell'ambito dell'istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno).

IL DIRETTORE GENERALE Carmela Palumbo

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CHIARIMENTI INTERPRETATIVI

INDICE

- 1 – Alternanza scuola lavoro negli enti di tipo associativo, che svolgono attività culturale o sportiva
- 2 – Ricorso ad agenzie esterne quali figure mediatrici tra scuola e impresa, o che offrono “pacchetti” per la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro
- 3 – Alternanza scuola lavoro per studenti-atleti di alto livello agonistico
- 4 – Compensi a esperti aziendali per opera legata alle attività di alternanza scuola lavoro
- 5 – Alternanza scuola lavoro per studenti che ripetono la classe
- 6 – Possibilità di corrispondere compensi al DSGA e al Dirigente scolastico per attività di alternanza scuola lavoro
- 7 – Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all'estero
- 8 – Spese ammissibili per la scuola, conseguenti alle attività di alternanza scuola lavoro
- 9 – Studenti minorenni frequentanti attività di alternanza scuola lavoro
- 10 – Obbligo dei Dispositivi di Protezione Individuale per gli studenti in alternanza
- 11 – Buoni pasto riconosciuti agli studenti in alternanza
- 12 – Impiego di “badge” o “cartellini presenza” per gli studenti in alternanza
- 13 – La privacy nella attività di alternanza scuola lavoro
- 14 – Le coperture assicurative degli studenti in alternanza scuola lavoro
- 15 – Gli atti negoziali obbligatori nelle attività di alternanza scuola lavoro
- 16 – L'alternanza scuola lavoro durante il periodo delle vacanze estive
- 17 – Aspetti disciplinari nelle attività di alternanza scuola lavoro
- 18 – Esami di idoneità e candidati esterni ai futuri esami di Stato dell'a.s. 2017/2018

1 – Alternanza scuola lavoro negli enti di tipo associativo, che svolgono attività culturale o sportiva

D: Può un'associazione culturale stipulare con le scuole convenzioni come struttura ospitante? In generale, quali requisiti sono richiesti perché un soggetto possa ritenersi "struttura ospitante" o "realtà lavorativa"? Nel c.d. Terzo Settore il confine tra lavoro e volontariato sembra assai labile e le scuole hanno bisogno di chiarezza.

R: Nulla osta ad un ente di tipo associativo di offrirsi come struttura ospitante, anche ove fondi la propria attività sul volontariato, a condizione che la struttura presso la quale sono accolti gli studenti costituisca un ambiente lavorativo organizzato, formativo ed a norma, dotato dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiamati al paragrafo 6 della Guida operativa, ivi compresa la possibilità di far acquisire agli studenti una adeguata formazione sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

D: Vi è la possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola lavoro presso società, enti o associazioni sportive?

R: La legge 107/2015, all'art. 1, comma 34, inserisce tra le strutture che possono ospitare attività di alternanza scuola lavoro anche gli "enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI". Questa opportunità può essere utilizzata dalle istituzioni scolastiche per avvicinare i giovani alle figure professionali che operano nel settore dello sport e facilitare lo sviluppo delle competenze richieste per la pianificazione, organizzazione e gestione di manifestazioni, attività ed eventi di carattere sportivo, utili anche in altri contesti lavorativi. Giova ricordare che per "enti di promozione sportiva" (EPS) si intendono le associazioni a livello nazionale, nonché le associazioni a livello regionale non riconosciute già a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività motorie-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell'osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI-NADO. Il loro statuto stabilisce l'assenza dei fini di lucro e garantisce l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità. Tali enti, se rispettano determinati requisiti, possono richiedere il riconoscimento da parte del CONI. Attualmente rientrano negli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a livello nazionale, le seguenti associazioni:

- A.C.S.I. - Associazione Centri Sportivi Italiani
- A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura Sport
- A.S.I. - Associazioni Sportive Sociali Italiane
- A.S.C. - Attività Sportive Confederata
- C.N.S. Libertas - Centro Nazionale Sportivo Libertas
- C.S.A.IN. - Centri Sportivi Aziendali Industriali
- C.S.E.N. - Centro Sportivo Educativo Nazionale
- C.S.I. - Centro Sportivo Italiano
- C.U.S.I. - Centro Universitario Sportivo Italiano
- E.N.D.A.S. - Ente Nazionale Democratico Di Azione Sociale
- M.S.P. - Movimento Sportivo Popolare Italia

- O.P.E.S. - Organizzazione Per l'Educazione allo Sport
- P.G.S. - Polisportive Giovanili Salesiane
- U.I.S.P. - Unione Italiana Sport Per Tutti
- U.S. ACLI - Unione Sportiva A.C.L.I.

Sebbene la norma faccia riferimento alle suddette organizzazioni, si ritiene - anche in base al richiamo generale agli “enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore” operato dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 - che le esperienze di alternanza possano essere programmate anche presso enti, Federazioni sportive, Discipline associate, società o associazioni sportive riconosciute dal CONI. Al riguardo, il requisito del riconoscimento garantisce l’esistenza di capacità organizzative e strutturali minime atte ad assicurare un accettabile livello di qualità dei percorsi di alternanza ivi attivati. Per gli studenti coinvolti in attività di alternanza scuola lavoro co-progettate dalla scuola in collaborazione con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o analoghe organizzazioni riconosciute, i relativi progetti punteranno all’inserimento degli allievi negli ambienti di lavoro che le caratterizzano, programmando un affiancamento operativo con le figure professionali che vi operano. La prospettiva è quella di assicurare ai giovani competenze spendibili nel mercato del lavoro, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale tipico dell’indirizzo di studi prescelto. Tali competenze potranno essere acquisite, ad esempio, nell’ambito delle attività di pianificazione, organizzazione e gestione di attività ed eventi sportivi (es.: gare, partite, manifestazioni, tornei, ecc.) e saranno agevolmente spendibili nel mondo del lavoro, anche in contesti operativi diversi da quelli presso i quali sono state apprese. Le modalità progettuali e organizzative possono essere sviluppate secondo le indicazioni fornite dalla Guida operativa emanata dal MIUR.

2 – Ricorso ad agenzie esterne quali figure mediatrici tra scuola e impresa, o che offrono “pacchetti” per la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro

D: Molti consulenti esterni si stanno rivolgendo ai dirigenti scolastici per offrire un servizio di collegamento tra scuola e impresa. I finanziamenti MIUR possono essere utilizzati per retribuire tali figure?

R: Non è possibile retribuire consulenti esterni per funzioni di collegamento tra scuola e impresa o struttura ospitante affidate a figure esterne alla scuola. Tale compito è svolto dai Dirigenti scolastici, docenti referenti e/o tutor interni per l’alternanza, cui è affidato il delicato compito di interessare i rapporti con il tessuto imprenditoriale e produttivo della zona, finalizzati alla ricerca delle strutture ospitanti, facilitando il radicamento della scuola nel proprio territorio.

D: Un ente facente capo ad un’associazione di categoria ha predisposto “pacchetti” da offrire alle scuole per la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro. Possono essere utilizzati eventualmente i finanziamenti della Legge 107/2015 per l’acquisizione di tali servizi?

R: In linea generale non vi sono ostacoli normativi all’utilizzo dei finanziamenti riservati all’alternanza scuola lavoro per l’acquisizione di “pacchetti” offerti da associazioni o enti come supporto alla realizzazione delle attività. Il ricorso ai suddetti “pacchetti”, tuttavia, deve essere attentamente valutato dalla scuola, in relazione al contributo che i servizi dell’ente esterno, pubblico o privato, possa offrire all’organizzazione dei percorsi di alternanza. Si richiama, al riguardo, l’attenzione sul ruolo centrale e strategico rivestito dalla

scuola per la gestione efficace dei percorsi di alternanza scuola lavoro, ampiamente esplicitato nella Guida operativa. L'ideazione dei percorsi richiede, infatti, la presenza dei seguenti indispensabili elementi:

- elaborazione, da parte dell'istituzione scolastica, di un modello condiviso di alternanza scuola lavoro da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che rappresenti il criterio ispiratore per l'elaborazione dei percorsi da sviluppare e personalizzare a cura dei singoli Consigli di classe;
- valutazione dell'idoneità della struttura ospitante ad accogliere gli studenti in esperienze di alternanza scuola lavoro;
- identificazione delle competenze effettivamente richieste dalle realtà produttive del territorio;
- co-progettazione sia delle attività in aula sia dei periodi di apprendimento in contesti lavorativi, condivisa e approvata da tutti i soggetti coinvolti nell'esperienza di alternanza, atta a sviluppare, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale del percorso di studi, le competenze effettivamente spendibili anche nel mondo del lavoro;
- accordo tra i soggetti coinvolti (prima di tutto tra scuola e impresa o altra struttura ospitante) che non si limiti soltanto alla definizione degli obiettivi e delle azioni da svolgere, ma che sviluppi il confronto a livello progettuale e organizzativo per realizzare un incisivo controllo congiunto del percorso formativo e una verifica condivisa dei risultati di apprendimento;
- realizzazione di un flusso costante di informazioni tra i vari attori, per collegare e coordinare le singole azioni di ciascuno con le attività realizzate dagli altri soggetti.

Ove i "pacchetti" offerti da soggetti esterni facilitino l'organizzazione e la gestione dei percorsi di alternanza in una dimensione di co-progettazione dei percorsi insieme alle strutture ospitanti, alimentando le opportunità di dialogo e condivisione come elementi qualificanti per la creazione di accordi locali, gli stessi si possono configurare come collaborazioni progettuali e come tali finanziabili con le risorse dedicate all'alternanza. Si ritiene, invece, opportuno evitare il ricorso a "pacchetti tutto incluso" che prevedano attività genericamente offerte alle scuole come percorsi occasionali, non strutturati in un progetto stabile e condiviso e/o non coerenti con i percorsi di studi, la cui finalità, lungi dall'intercettare i fabbisogni formativi degli studenti in alternanza, miri piuttosto all'adempimento di una mera procedura burocratica. L'offerta di tali servizi, infatti, rischia di compromettere lo sviluppo del legame della scuola con il territorio e il mondo del lavoro richiamato dai principi della Legge 107/2015 e la necessaria valutazione dell'impatto educativo dell'esperienza.

3 – Alternanza scuola lavoro per studenti-atleti di alto livello agonistico

D: Vi è la possibilità, per uno studente che pratica attività sportiva di alto livello agonistico, di assolvere all'impegno dell'alternanza scuola lavoro ed in che modo?

R: Le istituzioni scolastiche si trovano talvolta davanti alla necessità di rispondere alle esigenze educative degli studenti che praticano sport ad un livello significativamente superiore rispetto alla media dei praticanti e che presentano obiettive difficoltà nel combinare il doppio impegno scolastico e sportivo.

Tali studenti praticano attività sportive ad alto livello agonistico, tale da farli considerare atleti di talento dotati di un potenziale per sviluppare un carriera sportiva d'élite, con la possibilità di perfezionare in futuro più o meno prossimo un contratto professionale con un datore di lavoro o con un'organizzazione sportiva, per cui devono conciliare la loro carriera sportiva con il percorso di istruzione prescelto.

In ambito UE alcuni Stati stanno promuovendo accordi tra il sistema sportivo ed il settore dell'istruzione o il mercato del lavoro, per contemperare le esigenze e gli impegni derivanti da questa "doppia carriera". Tali accordi rispondono alle Linee Guida denominate "EU Guidelines on Dual Careers of Athletes", approvate dal Gruppo di esperti UE "Education & training in Sport" nella riunione di Poznan il 28 settembre 2012, riconosciute di generale accettazione. In Italia, la legge 107/2015, al fine di favorire il rafforzamento dell'attività fisica e sportiva a scuola, individua, all'articolo 1, comma 7, lettera g), tra gli obiettivi formativi prioritari che devono raggiungere le istituzioni scolastiche, quello di porre "attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica". Con il Decreto Ministeriale n. 935 dell'11 dicembre 2015, il Miur ha inteso garantire la possibilità che le istituzioni scolastiche interessate possano prendere parte ad un "Programma sperimentale, mirato ad individuare un modello di formazione per sviluppare una didattica innovativa supportata dalle tecnologie digitali e relativa valutazione, dedicata a tutti gli studenti-atleti di alto livello iscritti negli istituti secondari di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale" con l'obiettivo del "superamento delle criticità della formazione scolastica degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che questi incontrano nel frequentare regolarmente le lezioni scolastiche". L'apposita Commissione prevista dal citato Decreto Ministeriale, composta da rappresentanti del MIUR, del CONI, del CIP e della Lega Calcio di serie A, ha identificato le categorie di studentiatleti ammissibili alla sperimentazione, riconducendoli alle seguenti quattro tipologie di atleti cosiddetti di "Alto livello":

- a. Rappresentanti delle nazionali partecipanti a competizioni internazionali;
- b. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 12 posti della classifica nazionale di categoria giovanile all'inizio dell'anno scolastico di riferimento;
- c. Atleti delle Società degli sport professionisti di squadra di cui alla legge 91/1981 che partecipano ai seguenti campionati: Calcio (serie A, serie B, Lega Pro, Primavera, Under 17 serie A e B, Berretti); Basket (A1/ Under 20 élite, Under 20 eccellenza);
- d. Studenti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pyeongchang 2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi di Tokio 2020, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili estivi di Buenos Aires 2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili invernali di Losanna 2020, ovvero ciascuno studente riconosciuto "Atleta di Interesse Nazionale" dalla Federazione o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.

In data 28 novembre 2016 il MIUR ed il CONI hanno, inoltre, rinnovato il Protocollo d'intesa relativo al piano triennale per l'educazione sportiva in classe, nel quale, tra le misure programmate per aumentare la pratica motoria e sportiva in aula, è previsto lo sviluppo di strumenti per il sostegno degli studenti atleti di "Alto livello" nella scuola secondaria di secondo grado, ivi compresi quelli afferenti le esperienze di alternanza scuola lavoro.

Coerentemente con il quadro di riferimento comunitario e nazionale sopra indicato, per gli studenti atleti di “Alto livello” frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado - previa attestazione dell'appartenenza del giovane ad una delle suddette categorie di atleti da parte della Federazione sportiva di riferimento - le attività di alternanza scuola lavoro potranno comprendere gli impegni sportivi, sulla base di un progetto formativo personalizzato condiviso tra la scuola di appartenenza e l'ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente. Le attività sportive praticate ad alto livello, per l'intensità dell'impegno e della motivazione, per il livello di responsabilità e per le sollecitazioni psico-fisiche ad esse sottese, possono contribuire allo sviluppo di adeguate competenze nelle seguenti aree di riferimento:

- Influenza/leadership:
 - Lavoro di squadra/team building
 - Leadership
 - Gestione conflitti
- Managerialità/gestione:
 - Pianificazione e organizzazione
 - Controllo e monitoraggio
- Pensiero sistemico
 - Visione d'insieme
 - Assunzione del rischio/decisione
- Comportamento/persona
 - Energia
 - Integrità
 - Tensione al risultato
 - Tolleranza allo stress

In aderenza con quanto riportato nella Guida operativa emanata dal MIUR, una Convenzione dovrà regolare i rapporti tra la scuola e la struttura ospitante, identificata con l'ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente, la quale provvederà a designare il tutor esterno con il compito di assicurare il raccordo tra quest'ultima e l'istituzione scolastica. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla formazione specifica sulla salute e sicurezza negli ambienti in cui si svolgono le attività atletiche ed ai rischi specifici legati all'utilizzo di strumenti e attrezzature sportive.

4 – Compensi a esperti aziendali per opera legata alle attività di alternanza scuola lavoro

D: Le scuole possono utilizzare parte delle risorse messe a disposizione dalla legge 107/2015 e dal MIUR per retribuire gli esperti aziendali ai fini delle preliminari attività di orientamento rivolte agli studenti, ovvero per la formazione degli stessi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro? In caso positivo, occorre seguire le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico ai consulenti esterni?

R: Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse messe a disposizione dalla legge 107/2015 e dal MIUR per retribuire gli esperti esterni, nel caso non vi sia la disponibilità di professionalità all'interno della scuola. In questo caso è possibile prevedere dei compensi

con contratti di prestazione d'opera per il rafforzamento dell'offerta formativa, secondo le modalità previste dal Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal Codice civile, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai quali si rinvia per ogni utile approfondimento. In particolare, si vuole richiamare il contenuto dell'articolo 40 del D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001, che prevede la possibilità di stipulare contratti di "prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa". Al riguardo, l'articolo 32, comma 4 dello stesso decreto dispone che, nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni. Tale norma è coerente con il contenuto dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria".

L'Istituzione scolastica elabora un regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001, nel quale sono definiti i criteri, le procedure ed i limiti di spesa da osservare per la stipula dei contratti di prestazione d'opera. Nulla osta al fatto che la qualifica di esperto esterno sia rivestita dal tutor formativo esterno. In tal caso, tuttavia, l'esperto può essere retribuito solo se si tratta di attività non inerenti al suo ruolo di tutor esterno, per le quali non è prevista alcuna retribuzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 77/2005.

Torna utile ricordare, al riguardo, che nello svolgimento, da parte della scuola, dell'attività privatistica conseguente all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni, occorre sempre rispettare il principio di legalità, per cui per ogni attività si devono rispettare le disposizioni pubblicistiche in materia di procedimento amministrativo e conformarsi a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, pubblicità, buon andamento propri dell'azione amministrativa.

Ciò comporta che l'incarico individuale, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata qualificazione rispetto ai compiti assegnati, possa essere conferito soltanto in seguito all'espletamento di una procedura di diritto pubblico, previa predeterminazione dei requisiti soggettivi e dei criteri di scelta. Per quanto riguarda eventuali contratti con enti, società o soggetti legati al terzo settore si farà riferimento al nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

5 – Alternanza scuola lavoro per studenti che ripetono la classe

D: Uno studente ripete nell'a.s. 2016/2017 la classe quarta. Pertanto, durante il terzo anno non ha partecipato alle attività di alternanza scuola lavoro in quanto ancora non obbligatorie. Si chiede se lo studente debba assolvere al monte ore di alternanza scuola lavoro previsto dalla legge 107/2015 (200/400 ore nel triennio), ovvero se possa essere esentato per una parte di esse.

R: Per uno studente che si trovi a ripetere il quarto anno del percorso di studi durante l'a.s. 2016/2017 si presenta la situazione particolare di seguito descritta. Lo studente ha ottenuto

la promozione alla quarta classe per effetto della frequenza con successo della terza classe, ovvero dell'idoneità conseguita in esito ad esame specifico, nell'a.s. 2014/2015 o precedente, in cui l'ordinamento scolastico non prevedeva l'attività di alternanza scuola lavoro come attività obbligatoria.

Non avendo conseguito la promozione dalla quarta alla quinta classe nell'a.s. 2015/2016, si trova a ripetere il quarto anno nell'a.s. 2016/2017, in cui l'alternanza scuola lavoro diventa attività curricolare anche per le classi quarte.

Tale studente si trova, quindi, a frequentare il quarto anno insieme ad un gruppo-classe che durante il terzo anno ha svolto attività di alternanza scuola lavoro per un certo numero di ore, secondo una data programmazione didattica.

Per facilitare l'inserimento dell'allievo interessato nel nuovo gruppo-classe, il Consiglio di Classe organizza idonee iniziative di sostegno didattico, stabilendo se far partecipare, ed in quale misura, lo studente, durante il quarto anno, ad attività di alternanza scuola lavoro per un numero di ore aggiuntivo rispetto al resto della classe, per acquisire, ad esempio, quelle competenze di base, ovvero specifiche o trasversali, utili ai fini del riallineamento a quelle già acquisite dal resto del gruppo-classe di attuale appartenenza.

A titolo di esempio, nel caso in cui lo studente non abbia partecipato alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che il resto della classe ha svolto durante il terzo anno, il Consiglio di classe, nell'ambito della programmazione delle attività curricolari, potrà deliberare la partecipazione dello studente a tale formazione, contabilizzando, nel quarto anno, un numero di ore di alternanza individuale superiore a quello del gruppo-classe di appartenenza. Al termine del percorso personalizzato, comprensivo dei moduli relativi ad approfondimenti teorici e/o alle attività pratiche proposte all'allievo, il Consiglio di classe attesterà l'equivalenza, anche in termini quantitativi, con le ore di alternanza scuola lavoro svolte dal resto della classe nel terzo anno. Si ricorda che per la validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ delle attività programmate. Analoga soluzione potrà essere adottata per gli studenti che nell'a.s. 2017/2018 si troveranno a ripetere la quinta classe.

D: Uno studente ripete nell'a.s. 2016/2017 la classe terza. Avendo partecipato durante lo scorso anno ad attività di alternanza scuola lavoro per un certo numero di ore nella classe terza già frequentata, si chiede se l'allievo abbia l'obbligo di assolvere all'intero monte ore di alternanza previsto dalla legge 107/2015 nel triennio (200/400 ore), ovvero se possa essere esentato per una parte di esse.

R: Con riferimento alla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e d.P.R. n.122/2009 e successive modifiche e integrazioni), uno studente che ripete l'anno è tenuto a svolgere di nuovo l'intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l'intero curriculum e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe. Pur tuttavia, l'acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.

6 – Possibilità di corrispondere compensi al DSGA e al Dirigente scolastico per attività di alternanza scuola lavoro

D: Relativamente alle attività di alternanza scuola lavoro previste dall'articolo 1, comma 33 e seguenti della legge 107/2015, al DSGA può competere un compenso per l'attività amministrativa e contabile ad essi conseguente?

R: Come per tutti i progetti elaborati dalla scuola, è opportuno sottolineare il lavoro che il DSGA, in raccordo con il DS, effettua nella predisposizione delle schede finanziarie da allegare ai progetti di alternanza scuola lavoro, oltre alle ricadute in termini amministrativi e contabili sui processi di lavoro dell'istituzione scolastica. Considerando che l'attività di alternanza scuola lavoro interessa la totalità degli studenti delle classi terze e quarte e, dal prossimo anno scolastico, anche delle quinte, non si può disconoscere l'aggravio di lavoro che ciò comporterà a carico delle segreterie delle istituzioni scolastiche e dei DSGA preposti. Per i compensi spettanti al DSGA occorre tener presente l'orientamento espresso dall'ARAN in data 18/1/2015 pubblicato al seguente indirizzo:

<http://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3745-scuolatrattamento-economico/6180-scu089orientamenti-applicativi.html>

in cui si precisa che "Ai sensi dell'art. 89 del CCNL 29.11.2007, come riformato dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lett. j (quota variabile della indennità di amministrazione) esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto. Sulle regole e i poteri della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, questa Agenzia ritiene utile richiamare il D.l. n. 44 del 2001". Pertanto, il DSGA può svolgere prestazioni aggiuntive oltre l'orario settimanale di lavoro, come da contrattazione di istituto, in caso di attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti e, vista la particolarità e la specificità della sua funzione, può recuperare l'eccedenza oraria, attraverso lo strumento di flessibilità organizzativa del proprio lavoro, previsto dal CCNL del 2006/09. In alternativa, il DSGA può richiedere un compenso economico calcolato sulle ore effettivamente svolte oltre il proprio orario di lavoro settimanale e documentate per attività connesse a progetti o attività finanziate da fondi diversi da quelli provenienti dal CCNL 2007 che alimentano il FIS. Tale compenso si ritiene possa essere richiesto a valere sulle risorse legate ai progetti di alternanza scuola lavoro finanziati dalla legge 440/97, ovvero sui fondi stanziati dalla legge 107/2015 per l'attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro.

D: Relativamente alle attività di alternanza scuola lavoro previste dall'articolo 1, comma 33 e seguenti della legge 107/2015, il Dirigente scolastico può essere retribuito per l'attività di progettazione e coordinamento di dette attività?

R: In merito ai compensi del Dirigente scolastico, vale in generale il principio di onnicomprensività previsto dall'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale il trattamento economico "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti [...] nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono

nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”. Tale principio vale per tutte le attività ordinamentali obbligatorie strettamente connesse alla pubblica funzione esercitata dal dirigente, per il cui svolgimento il medesimo viene valutato sulla base degli obiettivi assegnatigli. Si ricorda, tuttavia, che il CCNL vigente per i dirigenti del comparto Scuola prevede che “il MIUR e le Direzioni regionali, sulla base delle norme vigenti, possono formalmente conferire i seguenti incarichi, che il dirigente è tenuto ad accettare:

- a) presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e presidenza di commissione di esame di licenza media;
- b) reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale;
- c) presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;
- d) funzione di Commissario governativo;
- e) componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche di cui all’art. 20;
- f) incarichi derivanti da accordi interistituzionali; g) incarichi relativi alle attività connesse all’EDA e alla terza area degli istituti professionali;
- g) ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente.

In deroga a quanto previsto dall’art. 24, comma 3, del D.lgs. n.165/2001, i compensi relativi ai suddetti incarichi, in quanto di natura obbligatoria e non declinabili, sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente”. La legge 107/2015 non ha abrogato o modificato le modalità di attribuzione dei compensi economici relativi al personale scolastico, per cui allo stato continua a sussistere la distinzione tra:

- attività ordinamentali obbligatorie, costituite da funzioni, compiti e incarichi attribuiti ai dirigenti in ragione dei loro pubblici uffici e determinanti ai fini della valutazione, per le quali vale il principio di onnicomprensività;
- incarichi aggiuntivi di natura obbligatoria e non declinabili, formalmente conferiti dal MIUR e dalle Direzioni regionali, per i quali, in deroga al principio generale dell’onnicomprendività, i compensi sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente.

Pertanto, considerato lo specifico ruolo istituzionale del dirigente scolastico e l’inserimento dell’alternanza scuola lavoro tra le attività ordinamentali obbligatorie, non è ipotizzabile un compenso specifico legato alla progettazione e al coordinamento dei suddetti percorsi.

7 – Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all’estero

D: Con quali modalità gli studenti che effettuano esperienze di studio o formazione all’estero per periodi non superiori ad un anno scolastico, possono assolvere all’obbligo di effettuare le ore di alternanza scuola lavoro nei percorsi di studi di scuola secondaria di secondo grado?

R: Le esperienze di studio all’estero da parte degli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado sono state oggetto di chiarimenti uniformi nel tempo da parte del MIUR, tra i quali si ricordano la nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 – Ufficio VI della ex Direzione generale per gli ordinamenti scolastici – Titolo V - e la nota prot. n. 843 del 10 aprile 2013, avente ad oggetto le “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale”, alle quali in questa sede si fa espresso rinvio.

In quest'ultima, in particolare, il MIUR ha avuto modo di precisare che, in linea con le Raccomandazioni e le specifiche azioni dell'Unione Europea, le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti sono considerate parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione. Sono stati indicati, inoltre, alcuni suggerimenti e linee di indirizzo per poter facilitare la collaborazione tra le varie parti coinvolte e migliorare la qualità dell'offerta formativa, invitando le scuole a facilitare tali esperienze. La nota declina, inoltre, alcuni principi da poter prendere a riferimento anche al fine di orientare le istituzioni scolastiche nei percorsi di alternanza scuola lavoro.

Uno dei principi essenziali risiede nel fatto che partecipare ad esperienze di studio o formazione all'estero significa sviluppare risorse cognitive, affettive e relazionali, portando a riconfigurare valori, identità, comportamenti e apprendimenti secondo registri differenti ed acquisendo doti di autonomia e indipendenza degne di rilievo. L'esperienza all'estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, "contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando 'le mappe' di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio".

Come è noto, l'attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che interessa le discipline dell'intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell'ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curriculum e sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una pluralità di modi e anche all'estero e comunque mira a far apprendere competenze utili all'effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all'estero, l'esigenza di organizzare la propria vita al di fuori dell'ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il linguaggio tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di studio dell'allievo. Non è esclusa, inoltre, la possibilità, offerta dalla maggior parte dei Paesi europei, di partecipare a iniziative di transizione scuola lavoro, diversamente declinate secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti scolastici, ad esempio con periodi anche robusti di stage e tirocini presso strutture ospitanti, previsti nei rispettivi percorsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado. Nel caso in cui lo studente fosse inserito in un percorso formativo che abbia in programma simili attività, queste andrebbero a rafforzare ulteriormente le competenze apprese durante il periodo di studio all'estero. In ogni caso - ferme restando le indicazioni relative all'inserimento delle esperienze all'estero nel PTOF (indicando modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione di tali esperienze sia nel curriculum degli studenti sia nella loro ricaduta sull'intera comunità scolastica) e al Contratto formativo formulato prima della partenza dell'allievo - al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad

una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro.

Nel caso, infine, di esperienze all'estero di durata inferiore all'anno scolastico, valgono le stesse considerazioni che precedono, salva la possibilità per gli istituti scolastici di attivare esperienze di alternanza ritenute necessarie all'eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non ancora acquisite. Ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti valutando quanto certificato dalla scuola straniera, ovvero sulla base della verifica dell'apprendimento delle competenze essenziali, ove non acquisite all'estero.

8 – Spese ammissibili per la scuola conseguenti alle attività di alternanza scuola lavoro

D: Relativamente alle attività di alternanza scuola lavoro e alle risorse previste dalla legge 107/2015, quali spese possono essere considerate ammissibili per la scuola e quali, invece, non possono essere coperte con tali fondi?

R: Le disposizioni della legge 107/2015 non hanno abrogato quelle del D. Lgs 15 aprile 2005, n. 77, che già prevedevano l'alternanza scuola lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, anche se con l'attivazione dei percorsi rimessa alla richiesta degli studenti. In ordine agli effetti finanziari che i percorsi di alternanza scuola lavoro provocano sui bilanci delle istituzioni scolastiche, le disposizioni del D.Lgs. 77/2005, attualmente ancora in vigore, prevedono che:

- le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano apposite convenzioni a titolo gratuito con le strutture ospitanti;
- nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le istituzioni scolastiche e formative destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola lavoro;
- lo svolgimento dei compiti del tutor formativo esterno non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- In linea generale, oltre alle limitazioni sopra indicate, la norma non fornisce esplicitamente un elenco delle tipologie di spesa ammissibili. Tuttavia, considerate le finalità sottese ai percorsi di alternanza scuola lavoro, la disciplina di spesa riconosciuta a valere sulle risorse stanziare in ambito europeo e la prassi consolidata nel tempo nelle scuole, al fine di delineare un quadro di riferimento uniforme che agevoli il compito delle istituzioni scolastiche nell'organizzazione dei percorsi e quello degli organi di controllo in sede di verifica, si considerano ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di spesa, a condizione che siano strettamente inerenti all'organizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e finanziate con le risorse sopra indicate, nel rispetto dei criteri indicati dalla contrattazione integrativa nelle materie in cui è prevista:
 - a) spese per docenti interni alla scuola per attività di orientamento, docenza, in tutti i moduli didattici inseriti nella programmazione delle attività di alternanza scuola lavoro, svolte in orario eccedente quello di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;

- b) spese per esperti esterni per attività di orientamento, docenza, formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi oneri fiscali e contributivi;
- c) spese per docenti tutor interni e referenti per l'alternanza, per attività di progettazione, coordinamento, organizzazione e gestione delle attività di alternanza scuola lavoro, eccedente l'orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
- d) spese del personale ausiliario, tecnico e amministrativo per l'impegno legato alla gestione e all'amministrazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, eccedente l'orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
- e) spese per il compenso economico del DSGA calcolato sulle ore effettivamente svolte e documentate oltre il proprio orario di lavoro settimanale, compresi oneri fiscali e contributivi;
- f) compensi per i docenti impegnati nella flessibilità organizzativa e didattica connessa all'attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro;
- g) acquisizione di cancelleria, materiale di consumo, stampe di brochure e materiali informativi, fotocopie, materiale di pulizia, acquisto materie prime per consentire esperienze di alternanza presso strutture ospitanti, quote associative per il collegamento a reti di scuole o a piattaforme di impresa formativa simulata;
- h) spese per vitto, alloggio e trasporto allievi e tutor scolastici;
- i) spese per biglietti di entrata a mostre, esposizioni, musei, manifestazioni, eventi, legati alla fase di orientamento e rendicontazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro;
- j) spese per studenti disabili;
- k) servizi assicurativi in favore degli allievi (RC ed eventuale polizza integrativa Infortuni) comprese le spese di intermediazione assicurativa, se non formano oggetto di polizza assicurativa già stipulata dalla scuola;
- l) spese generali: utenze, collegamenti telematici, postali, etc.;

Il Dirigente scolastico, in relazione ai percorsi di alternanza scuola lavoro definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sulla base dei criteri di ripartizione definiti dal Consiglio di Istituto, definisce il piano delle risorse da destinare alle singole voci di spesa ed al personale scolastico, da erogare secondo i criteri stabiliti nella contrattazione di Istituto.

9 – Studenti minorenni frequentanti attività di alternanza scuola lavoro

D: Gli studenti coinvolti nei percorsi di alternanza scuola lavoro sono in maggioranza minorenni. Come vengono considerati ai fini del tempo massimo di presenza attiva sui luoghi di lavoro, della sorveglianza sanitaria obbligatoria e della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?

R: l'art. 2 del d. lgs. 81/2008 definisce come "lavoratore", anche ai fini della sorveglianza sanitaria ogni "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione, [...]" equiparando esplicitamente al lavoratore così definito il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di percorsi di alternanza

scuola-lavoro. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche (cfr. nota n. 1650 del 4/11/2002 Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane – Div. VII – Coord. Isp. Lavoro). In ogni caso gli studenti in alternanza scuola lavoro, costantemente guidati nelle varie esperienze da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno), non possono essere impegnati nelle fasce notturne.

10 – Obbligo dei Dispositivi di Protezione Individuale per gli studenti in alternanza

D: L'obbligo di dotare gli studenti in alternanza di dispositivi di protezione individuale (DPI) nei luoghi di lavoro è a carico della scuola o della struttura ospitante?

R: L'obbligo di dotare gli studenti in alternanza scuola lavoro di dispositivi di protezione individuale ricade sulla struttura ospitante. Resta salva la possibilità di concordare nella Convenzione il soggetto a carico del quale rimane l'onere economico della relativa spesa.

11 – Buoni pasto riconosciuti agli studenti in alternanza

D: Qualora la struttura ospitante, in conformità con il trattamento dei propri dipendenti, provveda alla dotazione di buoni pasto agli studenti ospitati per esperienze di alternanza scuola lavoro, possono essere previsti rimborsi alla struttura stessa da parte della scuola?

R: Il riconoscimento dei buoni-pasto agli studenti è una facoltà riservata alla struttura ospitante, che in sede di definizione della Convenzione con l'istituzione scolastica può indicare la disponibilità ad elargire gratuitamente il buono agli studenti durante il periodo di permanenza presso le proprie strutture. Relativamente alla possibilità, invece, di rimborso alla struttura ospitante dei buoni pasto da parte della scuola, si ricorda che con i fondi stanziati dal Ministero (cfr. articolo 1, comma 39, legge 107/2015) e nei limiti delle risorse a disposizione, per la gestione dei percorsi di alternanza le scuole possono sostenere spese per i trasporti, l'assicurazione, la formazione generale e specifica sulla sicurezza, i pasti, le spese amministrative, lo svolgimento della funzione tutoriale da parte dei docenti. Ovviamente sta alla scuola stabilire le priorità di spesa da coprire con le risorse a disposizione.

12 – Impiego di "badge" o "cartellini presenza" per gli studenti in alternanza

D: E' ritenuto possibile/utile l'impiego di "badge" o "cartellini-presenza" specifici per ciascuno studente?

R: L'impiego di "badge" o "cartellini-presenza" è ritenuto non soltanto possibile, ma utile ai fini della contabilizzazione delle ore di alternanza in un contesto lavorativo. In tutti i casi, nelle varie fasi in cui si sviluppano i percorsi di alternanza, è previsto che sia predisposto un registro delle presenze per la contabilizzazione delle ore di alternanza e delle eventuali assenze dello studente.

13 – La privacy nella attività di alternanza scuola lavoro

D: Chi cura il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali?

R: La Guida Operativa per le Scuole sull'alternanza scuola-lavoro prevede che l'istituzione scolastica e la struttura ospitante alleghino alla Convenzione il Patto formativo dello studente. Tale documento esplicita gli impegni dello studente, prevedendo anche che conosca e rispetti le norme comportamentali in materia di privacy. Qualora lo studente, nell'esercizio delle attività oggetto dell'alternanza scuola lavoro, entri in contatto con

soggetti terzi e i loro dati, sarà cura della struttura ospitante garantire che vi sia il corretto trattamento. I dati dello studente in alternanza sono tutelati ai sensi della normativa vigente (cfr. Garante per la tutela dei dati personali). Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, le scuole possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali degli studenti.

14 – Le coperture assicurative degli studenti in alternanza scuola lavoro

D: La copertura assicurativa garantita dalla scuola è onnicomprensiva, sia rispetto alla tutela antinfortunistica dello studente, che in ordine alla tutela per l'eventuale responsabilità civile verso terzi in caso di danni cagionati accidentalmente dallo studente? Vi è una regolamentazione unica nazionale oppure ogni scuola agisce autonomamente? Quale è il soggetto su cui ricade l'onere della copertura assicurativa?

R: La copertura assicurativa degli studenti in alternanza scuola lavoro si distingue in copertura antinfortunistica e copertura contro la Responsabilità Civile. Per la copertura antinfortunistica, si fa riferimento alla recente circolare dell'INAIL n. 44 del 21 novembre 2016, che ha fornito chiarimenti sul meccanismo assicurativo. Per la copertura contro la Responsabilità Civile degli studenti in alternanza scuola lavoro, la scuola deve assolvere al compito di stipulare una polizza assicurativa a suo carico. In tutti i casi i costi di assicurazione ricadono sulle scuole e non sulla struttura ospitante.

15 – Gli atti negoziali obbligatori nelle attività di alternanza scuola lavoro

D: Quali atti negoziali sono ritenuti opportuni/obbligatori, per dare avvio ai percorsi di alternanza scuola lavoro?

R: Gli atti di natura negoziale ritenuti obbligatori ai fini dell'avvio, da parte dell'istituzione scolastica, di una esperienza di alternanza scuola lavoro sono:

- la Convenzione tra la scuola e la struttura ospitante, dalla quale risultino le reciproche condizioni di svolgimento del percorso formativo. Essa costituisce anche l'evidenza documentale del rapporto (di alternanza) esistente tra gli studenti presenti presso la struttura ospitante e la scuola e, quindi, del motivo della presenza degli studenti sul luogo di lavoro;
- il Patto formativo, con cui lo studente (o i soggetti esercenti la potestà genitoriale se minorenni) si impegna a rispettare determinati obblighi e a partecipare alle attività previste nel percorso formativo personalizzato di alternanza scuola lavoro nel quale sono specificate le competenze attese in esito allo stesso, condivise tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante; il percorso formativo personalizzato può essere integrato nel documento, anche in allegato.

16 – L'alternanza scuola lavoro durante il periodo delle vacanze estive

D: Esistono particolari limiti o vincoli rispetto all'utilizzo del periodo delle vacanze estive per effettuare i tirocini presso la struttura ospitante?

R: non esistono limiti. L'art. 1 della l. 107/2015 al comma 35 afferma che "l'alternanza scuola lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero." In ogni caso all'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, è demandato il compito di programmare le attività di alternanza scuola

lavoro, ivi comprese quelle da svolgersi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, coerentemente con l'offerta formativa e tenuto conto delle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. Nel caso di svolgimento dei percorsi di alternanza durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, dovrà comunque essere garantita la disponibilità di un tutor scolastico nelle giornate e negli orari programmati.

17 – Aspetti disciplinari nelle attività di alternanza scuola lavoro

D: Qualora in corso d'opera emergano particolari criticità nella relazione con singoli o gruppi di studenti, l'esperienza di alternanza scuola lavoro si può interrompere?

R: è dovere del tutor della struttura ospitante informare tempestivamente il tutor formativo interno di eventuali assenze del tirocinante o di eventuali problematiche che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Per queste o per altre ragioni, la struttura ospitante ha facoltà di interrompere il percorso di alternanza, anche limitatamente al singolo studente inadempiente agli obblighi assunti con il Patto formativo, ferma restando la possibilità di applicare il Regolamento di Istituto o lo Statuto delle studentesse e degli studenti ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dello studente.

18 – Esami di idoneità e candidati esterni ai futuri esami di Stato dell'a.s. 2017/2018

D: come deve essere declinato lo svolgimento delle ore di alternanza scuola lavoro nel triennio in caso di domande di ammissione agli esami di idoneità al quarto e/o al quinto anno da parte di candidati esterni non provenienti da altre istituzioni scolastiche statali o paritarie?

R: La legge 107/2015, all'articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l'alternanza scuola lavoro come attività obbligatoria, da sviluppare con percorsi aventi una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, nell'arco del triennio. L'alternanza scuola lavoro è diventata, così, parte integrante dei curricoli scolastici, con l'obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l'acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro. La normativa non assegna all'alternanza un monte ore annuale predefinito e standardizzato. La progettazione dei percorsi e la loro scansione temporale nell'arco del triennio è affidata all'autonomia didattica e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche. Tale norma, entrata in vigore dall'a.s. 2015/2016 a partire dagli studenti iscritti alle classi terze, diventerà pienamente esecutiva, per tutte le classi dell'ultimo triennio, dall' a.s. 2017/18. Si ricorda che, come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR in data 8 ottobre 2015, le attività di alternanza scuola lavoro possono prevedere una pluralità di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro (es.: formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tirocini, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l'impresa, progetti di imprenditorialità, orientamento al lavoro ecc.), che possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all'estero. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/1994,

e O.M. 91/2001₂ e seguenti), di documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato. La documentazione delle attività svolte deve risultare dalle dichiarazioni delle strutture ospitanti o dei datori di lavoro, che indicheranno la tipologia delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.

La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall’offerta formativa dell’istituzione scolastica, ai fini dell’ammissione agli esami di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione istituita presso l’istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria richiesta, che dovrà pronunciarsi con un parere almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove.

D: come dovrà essere certificato lo svolgimento del monte ore di alternanza scuola lavoro previsto nell’ultimo triennio dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado da parte dei candidati esterni al futuro esame di Stato dell’a.s. 2017/2018?

R: Dall’a.s. 2017/18 tutti gli studenti iscritti nei percorsi di studio dell’istruzione secondaria di secondo grado dovranno avere realizzato il monte ore che la legge 107/2015 ha riservato all’alternanza scuola lavoro: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, da svolgere complessivamente nell’arco degli ultimi tre anni. Anche i candidati esterni al futuro esame di Stato dell’a.s. 2017/2018 dovranno dichiarare e documentare di avere svolto esperienze di alternanza scuola lavoro o attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato) per il monte ore di riferimento indicato dalla legge 107/2015. Come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR l’8 ottobre 2015, per la validità del percorso personalizzato del candidato è necessaria la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore riservato alle attività di alternanza. La Commissione d’esame valuterà la rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste nel percorso formativo personalizzato che l’aspirante produce all’atto della presentazione della domanda di ammissione all’esame, con un parere da comunicare al candidato almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’esame preliminare, ovvero della prima prova d’esame

1 L’art. 193 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce che, nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado, la richiesta per sostenere gli esami di idoneità alla frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta può essere avanzata solo da chi sia in possesso del titolo di Licenza media da un corrispondente numero di anni. Ai candidati esterni che abbiano già compiuti i 18 anni di età non viene richiesto il requisito dell’intervallo temporale rispetto al conseguimento della Licenza media, mentre per quelli già almeno nel ventitreesimo anno di età tale titolo non costituisce nemmeno requisito necessario.

2 L’O.M. del 21 maggio 2001, n. 90, dal titolo “Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore”, all’ articolo 18 e seguenti stabilisce nel dettaglio le procedure per lo svolgimento degli esami di idoneità (presentazione delle domande, requisiti di ammissione e prove d’esame, richieste specifiche per determinati percorsi di studio come gli istituti professionali ecc.). Alcune indicazioni sono superate in seguito al riordino del secondo ciclo di istruzione. Tuttavia, le disposizioni dell’Ordinanza possono rappresentare un punto di riferimento per fornire alle scuole e ai potenziali candidati indicazioni sulle procedure per accedere agli esami di idoneità anche a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015.